IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA
DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI ED ENTI MONTANI



DIRETTORE
ENRICO GHIO

CONDIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE PIAZZONI

In questo numero:

- Difesa del suolo: problema di vita per il paese
- La legge finanziaria regionale
- Esperienze di Comunità montane: La scuola in Valcamonica
- Rilancio della terza Italia
- Convegni e riunioni di enti montani
- Dibattito su regioni e foreste
- Finanze comunali: congresso di Vienna





Montanaro » S.r.l.
D. Romagnosi 1

N. 2/3 MARZO 1970

L. 300 Sped. abb. postale Gr. III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM
Ed. « Il Montanaro s.r.l. »

Comitato di direzione: *on. dott. Enrico Ghio, Giuseppe Piazzoni, avv. Leonardo Leonardi, avv. Neristo Benedetti, sen. prof. Giacomo Mazzoli, avv. Gianni Oberto-Tarena, prof. Orfeo Turno Rotini*

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione: Via Giandomenico Romagnosi 1, 00196 Roma, Telefoni 353.936 - 359.139

Pubblicità: Concessionaria EDITRICE SAN MARCO s.r.l. - 24069 Trescore Balneario (BG) - Tel. 940.178

Distribuzione: Concessionaria esclusiva per l'Italia: SE.GE.STA. s.r.l. - 20125 Milano, via Gluck 50

Abbonamento annuo L. 2.500 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 300
C.c. postale N. 1/2072 - UNCEM - ROMA

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

---

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

QUESTO NUMERO

Questo secondo numero della rivista comprende una interessante relazione del prof. Orfeo Turno Rotini, direttore dell'Istituto di chimica agraria all'Università di Pisa e vice Presidente dell'UNCEM sul tema « La difesa del suolo: problemi di vita per il Paese ».

Segue l'illustrazione della legge finanziaria regionale approvata alla Camera dei Deputati e in corso di esame al Senato. Ne è autore Francesco Lamberti.

Nella rubrica « testimonianze ed esperienze », presentiamo una relazione delle iniziative nel campo dell'istruzione pubblica realizzate dalla Comunità montana della Val Camonica.

Tra i convegni e le riunioni del mese, è presentato il convegno per la terza Italia, svoltosi a Firenze, mentre è ricca di notizie la rubrica sulle Consulte regionali e sull'attività delle Comunità montane.

È riassunto il documento conclusivo presentato da A.H. Marshall al congresso UIV di Vienna del giugno 1969 sul tema della finanza comunale.

Alcune « Lettere al Direttore » sono dedicate al discusso problema del passaggio delle foreste demaniali dallo Stato alle Regioni, stabilito dalla legge finanziaria regionale.

Il notiziario e l'indicazione dei più significativi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, interessanti gli Enti locali, completano questo fascicolo.

La numerazione di questo fascicolo (n. 2/3) è legata a esigenze di distribuzione della rivista, che, come abbiamo annunciato sullo scorso numero, si troverà nelle edicole delle principali città. Confermiamo che ogni fascicolo uscirà alla fine del mese.

CE NOMBRE

Ce deuxième nombre de la revue comprende une intéressante rélation du prof. Orfeo Turno Rotini, Directeur de l'Institut de chimie agraire à l'Université de Pise et vice-Président de l'UNCEM, sur le sujet « La défense du sol: problèmes de vie pour le pays ».

Suive l'illustration de la loi financière régionale qui a été approuvée par la Chambre des députés et qui est maintenant à l'examen du Sénat. L'auteur en est Francesco Lamberti.

Dans la rubrique « témoignages et expériences », nous présentons une rélation des iniziatives dans le champ de l'instruction publique réalisées par la Communauté montagnarde de la Val Camonica.

Entre les assemblées et les réunions du mois, il y a l'assemblée pour la troisième Italie, qui eut lieu à Florence. La rubrique sur les Conseils régionaux et sur l'activité des Communautés montagnardes est riche des notices.

Il est résumé le document conclusif qui a été présenté par A.H.

Marshall au Congrès UIV de Vienne du mois de juin 1969 sur le thèma de la Finance Communale.

Quelques « Lettres au Directeur » sont dédiées au problème du passage des forêts domaniales, de l'Etat aux régions, établi par la loi financière.

Ce fascicule se complète par la chronique et l'indication des mesures les plus significatives publiées dans le Journal Officiel, qui intéressent les Unions locales.

La numération de ce fascicule (no. 2/3) est due à des exigences de distribution de la revue, qui, comme nous avons déjà annoncé dans le dernier nombre, pourra se trouver dans les édicules des principales villes.

Nous confirmons que chaque fascicule sortira à la fin du mois.

DIE VORLIEGENDE NUMMER

Die vorliegende Nummer 2 der Zeitschrift enthält einen interessanten Beitrag von Prof. Orfeo Turno Rotini, Direktor des Instituts für Agrarchemie der Universität Pisa und Vizepräsident der UNCEM, über das Thema « Der Bodenschutz: lebenswichtige Probleme für Italien ».

Es folgt die Erläuterung des Finanzgesetzes für die Regionen, das von der Abgeordnetenkammer bereits verabschiedet worden ist und gegenwärtig im Senat diskutiert wird. Der Autor ist Francesco Lamberti.

In der Rubrik « Augenzeugenberichte und Erfahrungen » bringen wir einen Bericht über die Initiativen, die die Berggemeinde der Val Camonica auf dem Gebiet des öffentlichen Unterrichtswesens unternommen hat, sowie einen Überblick über die Tätigkeit der Bergmeliorationsgenossenschaften in der Region Friaul-Julisch Venetien.

Von den Tagungen und Versammlungen des Monats wird über die Tagung über Mittelitalien, die in Florenz stattgefunden hat, berichtet, während die Rubrik über die Regionalräte und über die Tätigkeit der Berggemeinden eine Fülle von Informationen enthält.

Es folgt eine Zusammensassung des apschliessenden Dokumencs das Von Marshall auf dem Wiener Kongress vom Juni 1969 uber das tema der Gheneindefinanzen vorgelegt Worden isc.

Einige « Leserbriefe » befassen sich mit dem vieldiskutierten Problem der Abtretung der Staatsforste an die Regionen, die von dem Finanzgesetz für die Regionen vorgesehen ist.

Die kurzen Berichte und der Überblick über die wichtigsten im Amtsblatt veröffentlichten Massnahmen, die die Gebietskörperschaften betreffen, ergänzen dieses Heft.

Die Numerierung des vorliegenden Heftes (Nr. 2/3 entspringt gewissen Erfordernissen der Verteilung der Zeitschrift, die — wie wir in der vorigen Nummer angekündigt haben — in den Kiosken der grösseren Städte zum Verkauf ausliegen wird. Die Zeitschrift wird jeweils am Ende des Monats erscheinen.

SOMMARIO

N. 2/3 - Marzo 1970

ATTUALITÀ

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE

NOTIZIARIO

VITA DELL'UNCEM

DIFESA DEL SUOLO: PROBLEMA DI VITA PER IL PAESE

di ORFEO TURNO ROTINI [1]

1 - Dopo i numerosi tornei che si sono succeduti intorno al tema della difesa del suolo, mi sembra molto importante che l'argomento venga ora trattato nel suo ambito naturale, quello cioè dell'agricoltura ufficiale.

È noto che in passato il problema interessava soprattutto quei continenti ad agricoltura estensiva come l'America e l'Australia, dove l'insediamento umano risulta contenuto anche oggi in limiti piuttosto modesti.

Lo sfruttamento del suolo nelle regioni mediterranee era cominciato nel neolitico, ma le prime degradazioni rimontano all'epoca nella quale ha avuto inizio l'allevamento degli animali domestici. Dato il clima della regione mediterranea, caratterizzato da lunghe estati, calde e secche e per contro da inverni corti, temperati e piovosi, il pascolo non è mai stato efficiente per tutto l'anno e da ciò, il nomadismo pastorale con le sue disastrose conseguenze: gli incendi dei boschi e i danni al pascolo.

Successivamente subentrò un più intenso sfruttamento del suolo con le colture cerealicole, che determinano il preventivo taglio dei boschi e, nello stesso tempo, si verificò la massiccia richiesta di combustibili per lo sfruttamento delle miniere che porterà ad un attacco alle foreste ancora più massiccio.

Nel corso dei millenni la foresta mediterranea si degrada così

(1) Relazione svolta a Roma il 9 febbraio all'inaugurazione del corso di studio indetto dall'Istituto di Tecnica e Propaganda agraria sul tema « La Difesa del suolo dalle erosioni idrogeologiche ».

fino alla steppa, alla macchia e alla gariga mentre, di conseguenza, l'erosione del suolo si fa più manifesta ed il denudamento pressochè totale.

Le opere di Varrone, dei Georgici e di Plinio danno un quadro assai chiaro del periodo romano, che ha visto il trionfo del pascolo asciutto e la moderata avanzata della vigna e dell'oliveto. In questo periodo il pascolo libero, la mancanza di equilibrio tra pascolo e seminativi, la povertà di letame ed il disboscamento impoveriranno sempre più il suolo coltivato.

La degradazione del suolo in questo periodo si manifesta in forme sempre più gravi, finchè l'aumento considerevole della popolazione e le mutate condizioni dello sviluppo economico e sociale non determineranno dopo il 1500 il sorgere di un'agricoltura vera e propria.

2 - Bisogna anche tener conto che la struttura geologica della Penisola italiana, data la sua complessità, ha giocato intensamente sull'accentuarsi del dissesto idrogeologico. Nel territorio sono probabilmente ancora attivi dei movimenti tettonici e i moti di assestamento — come i terremoti, i movimenti epigenetici e i moti di subsidenza — risultano piuttosto frequenti.

L'Italia è il paese dove ogni anno si manifestano almeno quattromila frane e, solo nell'ultimo decennio, si sono succeduti i crolli di Agrigento, di Genova, le alluvioni in Toscana, nel Veneto, in Calabria ed in Piemonte.

Tra le cause naturali di tale instabilità hanno particolare rilievo la costituzione geologica e litologica della penisola, caratterizzata dalla presenza di formazioni facilmente erodibili e comunque instabili, l'assetto morfologico e accidentato, il profilo giovanile dei corsi di acqua ed infine le condizioni climatiche e, in modo particolare, le precipitazioni che presentano particolari irregolarità, accentuandosi in determinati periodi con intensità e sviluppi talora difficilmente prevedibili.

Non va poi dimenticato che i fenomeni erosivi sono attribuibili, oltre che al regime delle precipitazioni e alle condizioni delle rocce e del suolo, allo spostamento dei livelli di base della rete idrografica conseguente ai movimenti relativi tra continente e mare, o tra differenti aree continentali. Diventa perciò fondamentale, per la comprensione della morfogenesi e dei fenomeni erosivi e franosi, la conoscenza della successione degli eventi quaternari ed in particolare delle oscillazioni che si verificano nelle linee di costa.

La convergenza di questi diversi fattori ha determinato, ac-

canto al manifestarsi di alcuni processi di demolizione lenti, continui, non sempre tempestivamente avvertibili, e consistenti in alcuni tipi di frane superficiali piccole — potrebbero dirsi frane agronomiche in grado di dissestare impianti di fruttiferi con danno economico di notevole rilievo — l'instaurarsi di particolari processi improvvisi e catastrofici come i movimenti franosi più imponenti e profondi.

Questi ultimi fenomeni si manifestano su scala geologica nel quadro generale del modellamento della superficie terrestre e difficilmente potranno essere contenuti dall'intervento dell'uomo il quale, al massimo, potrà tentare un'opera di attenuazione e di rallentamento. È necessario però che questi fenomeni siano individuati e localizzati, per impedire, attraverso la istituzione di alcuni vincoli, insediamenti colturali ed umani che potrebbero, nel tempo, restare vittime di pericolosi danni o ineluttabili sconvolgimenti.

L'erosione accelerata, l'estesa franosità dei versanti, il regime torrentizio e giovanile dei corsi d'acqua, determinano naturalmente gravi effetti nei tratti terminali delle aste fluviali, in regioni cioè dove la concentrazione, non sempre razionale, degli insediamenti umani e delle attività economiche, contribuisce ad aggravarne le conseguenze.

Problemi così vasti e complessi, troppo a lungo trascurati, richiedono tutta una serie di interventi, alcuni immediati, altri a lunga scadenza. Basti pensare alla diversità delle condizioni del territorio italiano, quasi totalmente esposto, salvo le scarse pianure alluvionali e il Tavoliere Pugliese, a intensi processi di demolizione ed alle alluvioni. Si deve ricordare inoltre che, per un efficace intervento di difesa, le varie aree del territorio italiano devono essere dettagliatamente analizzate in tutti i loro aspetti: geologico, idrogeologico e idraulico, pedologico, meteorologico e climatico, agronomico e silvicolo, geotecnico, urbanistico ed economico-agrario.

Ciò va compiuto non solo per un determinato momento, ma dopo una più approfondita analisi iniziale, dovrà essere poi sviluppata nel tempo, una attività continua ed accurata al fine di valutare l'evoluzione dei vari fattori, tanto per le cause naturali che artificiali; tale indagine infatti, che può essere talora assai rapida, può consentire una completa e sicura comprensione dei fenomeni che stanno alla base del nostro grande problema. Io non vorrei approfondire nel dettaglio tali fenomeni, questo è compito dei valorosi colleghi che si alterneranno a questa tribuna.

3 - Mi sembra opportuno qui rilevare come in Italia, negli ultimi due secoli, la difesa del suolo si sia prospettata come provvedimento meno pressante per il fatto che la fame di terra aveva, specie nel secolo scorso, determinato sulla superficie agraria e forestale una forte presenza di agricoltori la cui opera assidua e diligente riusciva a frenare le sollecitazioni di ordine pedologico e climatico che stanno alla base dei processi di degradazione.

I primi importanti fenomeni erosivi sulle formazioni pedologiche della nostra penisola, risultano infatti strettamente collegati al diboscamento, praticato a cominciare dal XVIII secolo in relazione allo sviluppo delle industrie del vetro, del ferro e dei laterizi ed alla successiva estensione dei seminativi nei terreni declivi della montagna, quale conseguenza della esplosione demografica che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso.

D'altra parte l'esodo rurale, verificatosi in questi ultimi decenni quale conseguenza di un più intenso processo di industrializzazione del Paese, ha dimezzato la popolazione agricola attiva determinando un rallentamento della sorveglianza dell'uomo sulla superficie agraria e forestale e, come l'esperienza di ogni tempo insegna, quando l'uomo abbandona la terra, la natura riprende il suo ritmo selvaggio determinando profondi mutamenti nelle condizioni del suolo, della vegetazione, nel regime dei corsi d'acqua, provocando erosione, trasporto e sedimentazione di materiali solidi, sommersione e saturazione idrica del suolo con tutti gli inconvenienti che le ultime calamità hanno messo in luce.

L'importanza tecnica, economica e sociale del problema suggerisce l'esigenza che, accanto ai provvedimenti idro-geo-dinamici, si riesca sempra a realizzare una difesa attiva del suolo che consenta un'efficiente organizzazione agricola del territorio per la sua valorizzazione e per lo sfruttamento delle sue risorse potenziali.

La bonifica, le sistemazioni superficiali, gli insediamenti agricoli, l'aumentata capacità produttiva, garantiranno infatti la necessaria copertura vegetale che costituisce indubbiamente la più valida protezione del suolo di fronte ai processi erosivi.

In Italia, dove oltre la metà del territorio agrario e forestale riposa sulla montagna, è necessario creare un'organizzazione del territorio che abbia per base il comprensorio idrografico, il quale non può essere soltanto un'unità fisica, ma anche economica e sociale, tale da poter condizionare l'utilizzazione delle acque e la difesa del suolo, che trovino il loro consolidamento nella rinascita delle attività agricole e forestali.

4 - A questo punto vorrei anche sottolineare che il problema della difesa del suolo, dopo le recenti catastrofiche alluvioni della Toscana e dell'Italia settentrionale, è stato prospettato come una necessità inderogabile per salvare le città, i tesori artistici, per far fronte cioè alle più clamorose conseguenze che si manifestano con subitanea tragicità. Non sono state invece sufficientemente messe in rilievo conseguenze altrettanto importanti, le quali hanno forse effetti meno appariscenti, ma non meno gravi sotto l'aspetto economico e sociale.

Intendo riferirmi al fatto che la corsa disperata delle acque sul terreno provoca, attraverso l'erosione, il trasporto considerevole di materiali solidi e quindi una progressiva perdita di terreno alla quale fa riscontro un sempre più profondo logoramento delle superfici. Naturalmente tale fenomeno si manifesta in modo più o meno imponente in rapporto alla differente natura e declività delle superfici interessate ed in particolare alla composizione fisico-meccanica del terreno, alla tessitura del limo e dell'argilla, allo stato di saturazione dei singoli minerali argillosi, al contenuto in sostanza organica, al regime pluviometrico, alla copertura vegetale e, soprattuto, alle sistemazioni superficiali che possono attenuare od aggravare il processo di degradazione del suolo. In ogni caso l'erosione, quando si manifesta, determina la scomparsa dell'orizzonte superficiale del suolo, quello cioè che racchiude la maggiore fertilità. Il movimento di terra, che l'erosione idrogeologica determina in superficie, può risultare in certi casi addirittura preoccupante.

Secondo Clark, che ha studiato i fenomeni erosivi per i 149 milioni di km^2 della superficie emersa della terra, il trasporto medio annuo di materiali, espresso in metri cubi per km^2, risulta di 210 m^3, corrispondente ad un calo di denudamento di 0,21 mm all'anno.

Tale perdita risulta legata per metà al trascinamento di particelle terrose, mentre l'altra metà ai materiali presenti nelle sospensioni colloidali costituite prevalentemente da minerali argillosi, e per un ventesimo soltanto da sostanze solubili.

Altri Autori, come il Penk e Launay, hanno calcolato il calo di denudamento medio della superficie terrestre rispettivamente in 0,13 e 0,25 mm annui cosicchè, in condizioni normali, che non presentino cioè nessuna particolare eccezionalità, ogni 5 anni il terreno perde 1 mm del suo spessore, 2 centimetri in un secolo.

Finchè il processo erosivo risulta contenuto in questi limiti, può anche presentare aspetti vantaggiosi per il ripascimento delle aste fluviali a valle e specie per i terreni forestali, dove il lento

rinnovamento dello strato superficiale può evitare l'accumularsi di composti di natura tossica, che arrivano al terreno con i residui vegetali e che possono determinare effetti sfavorevoli per lo sviluppo e l'accrescimento delle piante e delle colture.

I valori medi approssimativi dei materiali trasportati e il corrispondente calo di denudamento nelle varie situazioni pedologiche e climatiche, possono manifestarsi con valori minimi che vanno da 0,001 a 0,05 mm nei terreni ben difesi, con valori medi che vanno da 0,05 a 0,25 mm e massimi, corrispondenti ai terreni degradati, con perdite che da 0,25 possono arrivare fino a 3 mm ed oltre.

Nelle formazioni argillose che occupano nel nostro Paese il 20 per cento della superficie territoriale, la perdita annua di terreno si eleva a 3600 e persino a 6400 m^3 per km^2.

La portata solida del Lamone emiliano, calcolata sulla scorta delle osservazioni compiute durante un trentennio, risulta infatti di 6400 m^3 annui per km^2, il che corrisponde ad un calo di denudamento medio annuo di 6,4 mm.

In quest'ultimo caso, in un solo ventennio, l'orizzonte superficiale del suolo, quello cioè che possiede la sua fertilità potenziale, può scomparire interamente con tutte quelle conseguenze di ordine agronomico sulle quali ritorneremo più avanti.

Il calo di denudamento medio annuo, determinato per alcuni bacini imbriferi del nostro Paese, oscilla tra 0,028 per il bacino del Lete e 1,944 per il Cellina. Tale differente comportamento dei vari bacini risulta legato alla natura dei terreni, alla quantità, intensità e violenza delle piogge e, soprattutto, alla copertura vegetale.

Per il bacino dell'Arno, che misura 8844 km^2 di superficie, e che, per la sua coltivazione intensiva, non è tra quelli maggiormente logori, la quantità di residui solidi trasportata annualmente al mare dalle torbide, ascende a 26 milioni di q.li con un corrispondente indice annuo di denudamento pari a circa 4 mm.

I valori dei trasporti solidi sono stati tradotti in calo di denudamento per alcuni corsi d'acqua italiani: si ottengono valori oscillanti tra 0,035 per l'Adige e 1 mm per l'Elsa.

Questi valori non comprendono però i materiali disciolti e quelli deflocculati per cui il calo di denudamento deve essere moltiplicato almeno per due.

L'Ombrone grossetano, grosso modo, si comporta come il Lamone emiliano e presenta un indice annuo di denudamento pari a 6,4. Si tratta comunque di dati medi che si riferiscono a bacini molto estesi, ma si comprende benissimo come in zone più

limitate e con una particolare conformazione e composizione, l'indice annuo di denudamento possa salire a valori più elevati, pari a 10 e anche a 18 mm annui.

Quando tali valori si avvicinano o superano il centimetro, basta un decennio per la totale asportazione dello strato attivo del suolo, con tutte le conseguenze di ordine agronomico che la esperienza, maturata in alcune regioni del nostro Paese, ha già messo in chiara evidenza.

È evidente che, dove il terreno si degrada e viene asportato con tale ritmo, l'esercizio dell'agricoltura e potremmo anche dire di qualsiasi altra attività diviene economicamente impossibile per il logoramento che si determina nelle strade, nei ponti, nelle opere di difesa e persino nei fabbricati, che in queste regioni risultano lesionati e non trovano comunque le condizioni necessarie e sufficienti pur la loro stabilità.

La degradazione del suolo, oltre ai danni che opera « in loco », determina poi, a distanza, l'interramento dei laghi, dei fondali marini, dei porti e degli alvei dei fiumi riducendo così la loro capacità di contenimento e di deflusso. Possiamo allora concludere questa prima parte sottolineando che i processi di degradazione, accanto ai tragici avvenimenti di cui abbiamo avuto viva esperienza in questi ultimi anni, possono mettere allo scoperto la roccia madre e comunque determinare la totale perdita del terreno agrario e quindi la mortificazione di ogni attività agricola sul territorio.

I tentativi di insediare una attività agricola sui terreni erosi, che presentano cioè rocce affioranti in superficie, comporta l'esecuzione di lavori di scasso, la cui onerosità è tollerabile solo quando sia compensata da insediamenti di colture a reddito molto elevato.

I processi erosivi rendono inoltre più difficile lo smaltimento delle acque meteoriche nei terreni agrari provocando esondazioni, tracimazioni e rotture con conseguenti allagamenti e impaludamenti, che ostacolano l'esercizio di un'agricoltura attiva o provocano addirittura la perdita del terreno, chiudendo così ogni possibilità di sfruttamento agricolo del suolo.

Anche nei casi meno gravi tali fenomeni possono compromettere la stabilità del suolo e, specie dove le pendenze risultino accentuate, provocano frane, smottamenti e rovinose alterazioni della sistemazioni superficiale dei terreni investiti a coltura, determinando, di conseguenza, gravissime perdite sul piano produttivo.

Anche quando l'erosione del suolo si manifesta in misura

sopportabile per il modesto calo di denudamento, possono verificarsi ugualmente notevoli perdite nella fertilità per effetto dell'allontanamento dei composti fosforici e azotati contenuti nello strato arabile del terreno.

Secondo prove di Laboratorio condotte da vari Autori con terreni sottoposti ad intense precipitazioni di breve durata, le perdite di anidride fosforica totale per ettaro nei diversi terreni e in condizioni variabili di pendenza, vanno da un minimo di kg 0,47 ad un massimo di kg 96 che corrispondono grosso modo a 5 q.li di perfosfato. Le perdite medie di anidride fosforica risultano di 28 kg per ettaro, perdite elevate, se si tiene conto che in Italia la somministrazione annua di anidride fosforica nei seminativi non supera 1/2 quintale di perfosfato per ettaro e cioè 8-12 kg di anidride fosforica.

La perdita di azoto è in media di 10,8 kg per ettaro che corrisponde, grosso modo, alla metà dell'azoto che annualmente l'atmosfera regala al terreno con piogge. Questi dati sono confermati da R. Genlon e G. Giln i quali, analizzando un terreno soggetto ad erosione e il corrispondente sedimento, hanno riscontrato che il contenuto di manganese scambiabile, di ossido di potassio totale e di anidride fosforica assimilabile e totale, risultava costantemente superiore nel sedimento rispetto al terreno.

La perdita dello strato arabile del suolo, è quindi il maggiore e più disastroso danno che l'erosione idrometeorica arreca al Paese poichè, con il terreno si perde ogni possibilità di produrre il pane quotidiano; lo svolgimento delle attività agronomiche è legato infatti al terreno e quando questo sparisce ogni attività di questo tipo decade.

Non abbiamo qui il tempo per riassumere l'evoluzione che si è manifestata nel corso dei secoli in vari territori del nostro pianeta, dove regioni una volta fertili e produttive, in seguito ai fenomeni di degradazione, si sono trasformate in deserti inospitali. I viticoltori delle cinque terre e gli agrumicoltori delle pendici siciliane e di tante altre regioni della nostra stessa Italia, sanno che cosa vuol dire dover ricostruire un'attività agricola quando il terreno è scomparso sotto l'azione dei processi erosivi.

È questa un'esperienza di molte agricolture del nostro pianeta poichè esempi analoghi si riscontrano frequentemente ed in quasi tutti i continenti.

Solo la meditazione su queste dolorose esperienze potrà rendere consapevoli dell'importanza che la difesa del suolo riveste per questo aspetto dell'attività primaria alla quale è legata la produzione alimentare.

Credo di aver dimostrato come l'agricoltura costituisca l'attività che sopporta i maggiori danni dall'erosione idrogeologica, vorrei ora soffermarmi sul ruolo importante che essa può svolgere nel quadro dei provvedimenti diretti alla difesa del suolo.

È mia opinione che il provvedimento più efficace per impedire la degradabilità delle formazioni pedologiche e per assicurare la più valida difesa di queste superfici di fronte agli eventi idrogeologici, sia l'insediamento di una agricoltura attiva; non importa se intensiva o estensiva, ma un'agricoltura che possa comunque garantire la costante presenza degli agricoltori sulla terra.

Nello stesso secolo, abbiamo già avuto un'esperienza viva di queste correlazioni tra difesa del suolo e insediamenti umani. Le storie sulle trasformazioni realizzate in Toscana da Cosimo Ridolfi, hanno tramandato a noi la figura leggendaria del contadino che, durante i giorni di pioggia, si aggirava per alcune ore con ombrello e vanga intorno al podere, ed osservava e regolava i movimenti dell'acqua per impedire che lo scorrimento si manifestasse nelle direzioni di massima pendenza e provocando quindi sensibili erosioni sul terreno.

Da queste osservazioni, ebbero origine le classiche sistemazioni a gira poggio di Meleto che favoriscono il movimento dell'acqua lungo le linee di livello, in modo da ridurre al minimo i processi erosivi.

Da quell'epoca ad oggi molte cose nuove sono maturate e la pratica agronomica ha già acquisito nuove tecniche dirette alla conservazione delle strutture del suolo da cui dipende fondamentalmente la difesa dei terreni dalle erosioni.

Il problema di fondo della difesa del suolo nei suoi aspetti più diffusi e concreti consiste nell'assicurare al terreno una certa copertura vegetale ed una stabilità di struttura che garantisca la difesa degli aggregati di fronte all'azione dilavante e dispersiva delle acque meteoriche.

Per la copertura vegetale vorrei semplicemente segnalare un lavoro di vent'anni fa, scritto dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Chicago. In questo lavoro si considera appunto l'erosione del suolo in rapporto alla copertura.

L'Autore suggerisce una documentazione dalla quale emerge che facendo uguale a cento l'erosione di un terreno a maggese il grado relativo dell'erosione, sotto differenti coperture vegetali, appare il seguente:

Terreno forestale	0,001- 1
Pascolo eccellente (Regione umida o irrigata)	0,001- 1
Pascolo naturale o seminato	1- 5
Pascolo naturale o seminato (inferiore)	5-10
Fruttelo: a) copertura permanente	5
b) piante al livello, con copertura invernale	5
Prato falciabile (miscuglio di cereali e leguminose)	5
Frumento, trattato convenientemente	5
Erba medica	10
Maggese di grano	10
Frutteto - vigna, irrigato (zappato, livellato senza terrazzamenti)	15
Frutteto - vigna, non irrigato con copertura	20
Grano e piselli (falciato, stoppie non incendiate)	20
Cereali (condizioni sfavorevoli durante e dopo la semina)	40
Maggese a grano (stoppie non incendiate)	60
Maggese a grano (stoppie incendiate)	75
Frutteto, vigna (non irrigato, zappato, scoperto)	90
Maggese scoperto	100

È evidente che questi dati si riferiscono a una zona determinata, ma se il Rettore dell'Università Cattolica di Chicago avesse fatto queste esperienze in un'altra regione, avrebbe forse ottenuto risultati numericamente diversi da quelli qui ricordati, ma certamente di uguale significato comparativo.

Per la struttura è noto che nei terreni vergini od incolti si riesce più facilmente a conservare uno strato strutturalmente valido, mentre nei terreni agrari la struttura favorevole ottenuta con le arature degrada con il tempo più o meno rapidamente.

La macrostrutture, create artificialmente con la lavorazione ed alle quali si deve lo stato lacunare del terreno, vengono facilmente e rapidamente distrutte dall'acqua meteorica o da cause meccaniche di varia natura quale ad esempio la compressione.

Le microstrutture, che si formano in seguito alla cementazione delle particelle colloidali ad opera delle sostanze umiche e degli idrossidi di ferro e di alluminio, sono invece più resistenti e cedono soltanto di fronte all'azione combinata dell'acqua e degli ioni dei metalli alcalini.

Non è il caso di approfondire qui tale tema, ma da quanto è stato qui brevissimamente riassunto, appare chiara la connessione fra difesa del suolo, sistemazione del terreno, sostanza organica e rivestimento vegetale protettivo, ed altrettanto chiara

emerge la necessità di operare una difesa del suolo attiva che si preoccupi di intervenire non soltanto dove si manifesta il male, ma soprattutto dove il male prende origine.

Ritengo non sia possibile realizzare una vera e propria difesa del suolo senza un rinnovamento agricolo e forestale del Paese. Una migliore organizzazione delle attività del settore agricolo e forestale è certamente la condizione indispensabile per accrescere l'efficienza di tutte le iniziative che concorrono alla conservazione del suolo.

È appena il caso di accennare al fatto che il rimodellamento e il consolidamento orografico del terreno con le colmate di monte, i terrazzamenti, i gradonamenti e i cigliamenti, per diminuire le pendenze e favorire la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche, costituiscono le basi per una efficace difesa meccanica del suolo.

Ma vorrei anche sottolineare che gli imbrigliamenti degli alvei, le opere di fondo, le canalizzazioni e le colmate, a nulla varrebbero se, nel contempo, non venisse attuata tutta una serie di provvedimenti agronomici destinati a migliorare la struttura e la stabilità di struttura del terreno... se non venisse aumentata la fertilità fisica e chimica, rendendo così possibile un maggiore sviluppo della vegetazione, che costituisce il rivestimento protettivo del suolo. Lo sviluppo della cotica erbosa può infatti costituire una valida difesa del suolo dalle erosioni, sia per l'azione protettiva di ordine meccanico, sia per l'azione cementante che le sostanze organiche secrete dalle radici delle piante, manifestano sui componenti del terreno stesso.

La buona struttura condiziona infatti l'attitudine del suolo all'immagazzinamento idrico; uno strato di terreno dello spessore di trenta centimetri, la profondità dello strato arativo, se bene strutturato può invasare da 500 a 1500 metri cubi di acqua per ettaro che corrisponde ad una precipitazione di 50-150 mm; mentre uno strato di terreno di un metro — e cioè la profondità dello scasso per gli impianti arborei — può immagazzinare da 2500 a 5000 m^3 di acqua, pari a una pioggia di 250-500 mm.

Quando il suolo è invece incolto, compatto e abbandonato, risulta inibito alla penetrazione dell'acqua e può divenire incapace di assorbire anche precipitazioni di modesta entità, come è dimostrato dagli alti valori dei coefficienti di deflusso che caratterizzano alcuni bacini fluviali e torrentizi nei quali ricorrono terreni male strutturati. La lavorazione del terreno, se eseguita in modo poco razionale, può, senza alcun dubbio, aggravare la

entità dei processi erosivi, ma se condotta con oculata razionalità, migliora sempre le condizioni idrogeologiche, potenziando quella difesa attiva del suolo che costituisce l'unica vera operazione utile, capace di risolvere questo grave problema del territorio.

Io non desideravo qui dilungarmi su questioni tecniche di dettaglio, ma ho voluto sottolineare questi aspetti fondamentali del problema per dimostrare, in primo lungo, come la difesa del suolo debba essere considerata prevalentemente sotto il profilo agricolo, perchè è proprio nel settore agricolo che può determinare i più gravi ed irreparabili danni, ed in secondo luogo, ha desiderato precisare come la difesa del suolo richieda che bonifica, sistemazioni, insediamenti colturali, aumento delle capacità produttive, fertilità nel senso più esteso della parola, debbano essere realizzate e strettamente coordinate tra loro, se si desidera veramente risolvere il problema in modo definitivo. Tutto ciò significa che nessuna efficiente difesa del suolo è possibile senza un profondo rinnovamento della nostra agricoltura, rinnovamento che riesca ad insediare validamente il processo produttivo e per questa via garantisca la più stretta vigilanza dell'uomo sulla terra.

FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

di FRANCESCO LAMBERTI

Il disegno di legge n. 1807, presentato dal Governo al Parlamento il 17 settembre 1969, è stato oggetto di lungo e ponderato esame da parte delle Commissioni permanenti Affari costituzionali — Affari interni - Finanza e Tesoro — ed approvato dalla Camera dei Deputati, con modifiche al testo originario, il 29 gennaio 1970.

È stato trasmesso al Senato per il competente esame.

Si compone di 21 articoli che qui di seguito si sintetizzano. (1)

L'articolo 1 contiene l'indicazione delle entrate Tributarie delle regioni e cioè dei tributi propri e delle quote di Tributi erariali.

I Tributi propri vengono istituiti, a norma dell'articolo 14, con legge regionale e si compongono: di un'imposta sulle concessioni statali, di una tassa sulle concessioni regionali, di una tassa di circolazione e di una tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Ai tributi propri è assimilato il gettito delle imposte fondiarie che è devoluto per intero alle regioni e che pertanto non può essere compreso nella categoria delle quote di tributi erariali.

È previsto che all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il cespite di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da una imposta di corrispondente importo non inferiore a quello dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie. Si è introdotta cioè una clausola di salvaguardia, diretta ad ovviare al pericolo che la

(1) Il testo integrale è a pag. 103.

sostituzione dell'attuale cespite con l'imposta sui redditi patrimoniali, si traduca in una riduzione dell'entrata.

L'articolo 2 disciplina l'imposta sulle concessioni statali e cioè sui rapporti giuridici intercorrenti tra lo Stato e i concessionari di beni del demanio o del patrimonio indisponibile siti nella regione. L'imposta è commisurata al triplo del canone di concessione.

L'articolo 3 trasferisce alle regioni la tassa di concessione governativa sugli atti attualmente emanati dallo Stato, ma che, con l'attuazione delle regioni, saranno emanati dalle autorità regionali. Nella prima applicazione le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali.

L'articolo 4, relativo alla tassa di circolazione per veicoli e autoscafi, prevede, per far posto alla tassa regionale, la riduzione alla metà della tassa erariale e dispone, all'articolo 12, un corrispondente aumento della quota di partecipazione delle province. Inoltre, con una disposizione transitoria, l'articolo, all'ultimo comma, stabilisce che a decorrere dalla sua istituzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurata al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento.

L'articolo 5 concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza regionale ed è disciplinato dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quelle previste dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

L'articolo 6 prevede contro l'accertamento e la riscossione nonchè il rimborso dei tributi regionali, l'azione in via amministrativa al presidente della giunta regionale e ne fissa le modalità e i termini. Avverso tale provvedimento, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

L'articolo 7 dispone che fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio di ciascuna regione. Esso contiene, altresì, come l'ultimo comma dell'articolo 4, relativamente alla tassa di circolazione, una disposizione transitoria, stabilendo che il gettito delle imposte fondiarie è attribuito alle regioni nella misura della metà nel pe-

riodo intercorrente tra l'approvazione dello statuto regionale e il 31 dicembre dell'anno successivo.

L'articolo 8, si riferisce alla partecipazione delle regioni al gettito di imposte erariali. Il fondo di cui si tratta, è attinto da un capitolo di bilancio del Ministero del Tesoro, il cui ammontare è determinato dalla percentuale spettante alle regioni degli incassi effettuati nel penultimo anno relativamente ai tributi indicati al predetto articolo e ripartito secondo vari parametri. È da rilevare, al riguardo, che mentre i tributi propri affluiscono alle casse regionali in ragione del loro gettito nell'ambito del territorio di ogni regione, le quote dei Tributi erariali affluiscono, invece, ad un fondo comune il quale viene ripartito fra le regioni in base a criteri perequativi che danno luogo a varie perplessità.

Così il tasso di emigrazione è un indice malsicuro perchè non riesce agevole acquisire al riguardo dati attendibili. Anche il parametro del tasso di occupazione, rilevabile dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento, solleva molte riserve, dato che sarebbe stato preferibile l'adozione dei dati forniti al riguardo dall'Istituto Centrale di Statistica. Così pure il parametro offerto dal carico pro-capite dell'imposta complementare riscossa mediante ruoli offre il fianco a critiche ove si consideri, fra l'altro, che nel decorso anno, solo il 66 per cento delle dichiarazioni presentate si sono rilevate utili ai fini dell'iscrizione nei ruoli della complementare. Giova a tale ultimo riguardo, fare affidamento sul comma che prevede, con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione tributaria, che il detto carico pro-capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

L'articolo 9 prevede un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Per il disposto dell'articolo 10 la possibilità delle regioni di contrarre mutui ed emettere obbligazioni è estesa anche all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali costituite da enti pubblici il cui oggetto risulti nelle materie che l'articolo 117 e 118 della Costituzione riservano alla competenza amministrativa delle regioni. È commisurato al 20 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie, l'importo complessivo delle annualità di ammortamento. La percentuale appare modesta, ove si consideri che per i Comuni e le Province è prevista dall'articolo 300 del T.U. 3-3-1934 n. 383 e successive variazioni, una percentuale del 25 % delle entrate correnti rapportata alla sola quota interessi, con esclusione quindi delle quote capitale dei mutui in ammortamento.

L'articolo 11 si occupa del patrimonio e del demanio regio-

nale. È previsto il trasferimento immediato, fra i beni demaniali, dei porti lacuali e degli acquedotti, nonchè, fra i beni patrimoniali indisponibili, delle foreste demaniali delle cave e torbiere, delle acque minerali e termali. Per gli edifici e per gli altri beni, strettamente connessi con l'esplicazione delle funzioni da trasferire, ne è previsto il trasferimento consentaneo con le funzioni.

Con l'articolo 12 si afferma che i contributi di cui all'articolo 119, terzo comma della Costituzione, devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e detta criteri di ripartizione dei contributi speciali.

L'articolo 13 prevede il parere di una commissione composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale per la determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12.

A sensi dell'articolo 14, le regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria, con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti. È previsto, inoltre, che le tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3, rimangono di spettanza statale fino all'entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 15 di natura esclusivamente tecnica, stabilisce che per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale, apposita contabilità speciale.

L'articolo 16 costituisce la dotazione finanziaria delle regioni per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, stabilendo la corresponsione a ciascuna regione delle seguenti somme ragguagliate ad anno:

— quattrocentosessantamilioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;
— seicentocinquantamilioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;
— ottocentoquindicimilioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alle Puglie.

L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla approvazione dei rispettivi statuti.

L'articolo 17, cardine della Legge regionale, ha subito un lun-

go travaglio, per disarmonie fra i gruppi politici costituenti la maggioranza parlamentare e dopo lunghe discussioni e rinvii, è stato raggiunto accordo sulla sua definitiva formulazione, che si concreta nella sospensiva per due anni, dall'entrata in vigore della legge, dall'attività regionale per le materie previste dall'articolo 117 della Costituzione. Tale determinazione si riferisce anche all'esigenza di elaborare ed approvare le leggi quadro principali, relative ai settori dell'urbanistica, dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del turismo.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano la graduale distribuzione del fondo comune in rapporto al trasferimento delle funzioni e del personale dello stato e le corrispondenti soppressioni o riduzioni dei capitoli di spesa, nonchè la copertura delle spese aggiuntive.

Con l'articoo 20, si è introdotta, una norma di coordinamento. Sono previste, infatti, disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese, sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

L'articolo 21 stabilisce che alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 16, (spese di primo impianto) valutate, in ragione d'anno, in lire dieci miliardi e 500 milioni, per l'anno finanziario 1970 ed a quelle derivanti dall'attribuzione alle regioni dei tributi indicati nel primo comma - lettere b) e c) e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20 miliardi per il 1970, si fa fronte mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti a un capitolo di spesa del Ministero del Tesoro. Esposto nelle sue linee essenziali, il contenuto del disegno di legge, si ritiene di poter formulare alcune considerazioni. Il provvedimento, nel suo complesso, delinea il quadro della finanza regionale e ne prevede il coordinamento con quella erariale e stabilisce che i tributi propri affluiscano alle regioni indipendentemente dal trasferimento di funzioni, mentre la devoluzione delle quote di tributi erariali è connessa con il trasferimento. Poichè questo trasferimento è graduale, parimenti graduale è la devoluzione. In tale guisa, l'onere derivante allo Stato dalla attribuzione alle regioni delle loro quote di tributi erariali, è compensato dall'esonero dello Stato dalla spesa relativa alle funzioni trasferite.

Il gettito delle quote devolute dei Tributi erariali è stimato per l'anno 1970 in 580 miliardi, quello per i tributi propri è valutato per lo stesso periodo, in 120 miliardi, con un totale complessivo di 700 miliardi. L'articolo 17 è quello che più profondamente ha inciso nell'esplicazione dei compiti attribuiti alle regioni, poichè, per la cennata sospensiva, esse dovranno, nel

biennio, dedicarsi soltanto all'attività relativa al funzionamento degli organi ed uffici regionali ed esercitare, come previsto dall'articolo 130 della Costituzione, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei Comuni e degli altri enti locali; potranno, altresì, esplicare il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. A tal uopo, le regioni dovranno avvalersi di personale del Ministero dell'Interno, il più idoneo a svolgere le mansioni innanzi accennate.

Il relativo onere sarà coperto dai fondi previsti dall'articolo 12, erogati dal governo dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali, e dalle entrate tributarie contemplate dall'articolo 1 ad eccezione della tassa sulle concessioni regionali (articoli 3 e 14) attribuite alle regioni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti (articolo 14).

PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Disegno di legge n. 1807 *approvato dalla Camera il* 29 *gennaio* 1970

Art. 1. - *Entrate tributarie*

Alle regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

a) Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie.

Alle regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

Art. 2. - *Imposta sulle concessioni statali*

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta al concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 3. - *Tasse sulle concessioni regionali*

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni. Esse sono disciplinate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Nella prima applicazione le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

L'atto amministrativo regionale, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre regioni, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione regionale provvedono, per conto delle regioni, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.

Art. 4 - *Tassa di circolazione*

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi, soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella regione. La tassa è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Le regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del penultimo comma.

Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

La tassa di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

La rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

Nelle regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 50 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurato al 25 per cento della tassa erariale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la tassa stessa entro i limiti di cui al secondo comma.

Art. 5. - *Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle provincie.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono,

per conto delle regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Art. 6 - *Ricorsi e sanzioni*

Ferma restando l'azione giuridica dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della Giunta regionale.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali.

Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della Giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 7. - *Attribuzione del gettito di tributi erariali*

Fino alla attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.

Restano a carico della regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa.

A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, è attribuito alle regioni nella misura del 50 per cento.

Art. 8 - *Partecipazione al gettito di imposte erariali*

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni di tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote prevista dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze nel modo seguente:

A) Per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

B) Per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione.

C) Per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico pro capite della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera *C*) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione.

Art. 9. - *Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo*

Nello stato di previsione della spesa del Ministro del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale per la quota annuale della legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annual-

mente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 10. - *Mutui, obbligazioni e anticipazioni*

Le regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici, ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Ai mutui e anticipazioni contratti dalle regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della amministrazione dello Stato.

Art. 11. - *Beni di demanio e patrimonio regionale*

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.

Sono trasferiti alle regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale.

I beni appartenenti alle regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle regioni.

Sono trasferiti alle regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo articolo 17.

La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del ministro delle finanze, di concerto col ministro competente per materia, sentita la regione interessata.

Per i beni costituenti il patrimonio delle regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali e quelle sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

ART. 12. - *Contributi speciali*

I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionale, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

ART. 13. - *Commissione interregionale*

I criteri di ripartizione fra le regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14. - *Tributi propri*

Le regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempire alle loro funzioni normali.

Le regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino alla entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

La quota di partecipazione delle provincie al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

ART. 15. - *Contabilità speciale*

Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle regioni, apposita contabilità speciale.

Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 16. - *Spese di impianto e di primo funzionamento*

Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

— Quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;

— Seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

— Ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi statuti.

Art. 17. - *Delega al Governo per il passaggio delle funzioni degli statali alle regioni*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le regioni, il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materia e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di provvedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle provincie, ai comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse esclusivamente

locale, decentrate dalle norme vigenti fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti locali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« L'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle regioni ».

Art. 18. - *Trasferimento di spese e formazione del fondo*

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti, nonchè l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

Art. 19. - *Adeguamento del fondo*

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro delle Finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la regione, si provvederà a regolare i

rapporti finanziari tra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

ART. 20. - *Bilanci regionali*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 21. - *Copertura degli oneri*

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dell'attribuzione alle regioni dei tributi indicati nel primo comma — lettera *b*) e *c*) — e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEI COEFFICIENTI

Carico tributario (1)		Grado di disoccupazione (2)		Tasso di emigrazione (3)	
Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio
Inferiore alla media	1	Inferiore alla media	0	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 2 volte la media	2	Da 1 a 1,5 volte la media	1	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 2 e 3 volte la media	3	Da 1,5 a 2 volte la media	2	Oltre 1,5 volte la media	2
Da 3 a 4 volte la media	4	Oltre 2 volte la media	3	–	–
Da 4 a 4,5 volte la media	5	–	–	–	–
Oltre 4,5 volte la media	6	–	–	–	–

(1) Rapporto tra il carico tributario medio *pro capite* per imposta complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello *pro capite* di ciascuna Regione.

(2) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

(3) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

PRESA DI POSIZIONE DELL'UPI
SUL RUOLO DELLE PROVINCE

Il Consiglio Diretttivo dell'Unione delle Province d'Italia, riunitosi il 21-1-1970, *in relazione al ruolo delle Amministrazioni Provinciali sul quale esistono in questo delicato momento politico pareri contrastanti, ha approvato alla unanimità un o.d.g. nel quale*

« Ribadito

quanto più volte in varie sedi espresso in ordine alle funzioni delle Amministrazioni Provinciali nell'ordinamento costituzionale e in ogni caso nell'ambito delle istituende Regioni a statuto ordinario;

Ritenuto

che in sede politica, nell'imminenza dell'attuazione delle Regioni stesse, si avanzano ipotesi che potrebbero condizionare negativamente la vita dell'Ente Provincia;

Riafferma

la necessità che l'istituzione delle Regioni debba imprescindibilmente portare:

a) alla riduzione dei compiti e delle strutture statali con la immediata operatività delle competenze regionali;

b) ad una struttura degli Enti regionali conforme alla loro natura di enti di governo con competenza essenzialmente legislativa e non di esecuzione;

c) alla conseguente ristrutturazione delle Amministrazioni Provinciali, per le quali — ferma la necessità del rinnovo degli organi di amministrazione democratica alla prossima improrogabile scadenza — vanno riconosciute oltre alle competenze proprie (*artt.* 5, 118, 128 *della Costituzione*) *derivante dalla loro posizione di Enti locali di amministrazione generale territoriale, come punto di raccordo e di equilibrio politico e tecnico fra Regioni e Comuni, anche, e in armonia con la normazione regionale e comunale, le competenze* delegate (*dallo Stato e dalla Regione*) *e quelle* ausiliarie (*di altri enti funzionali e territoriali a livello sovra e intercomunale*) *nonché l'idoneità ad agire a livello di amministrazione esecutiva delle Regioni* ».

LA SCUOLA IN VALCAMONICA

di GIANMARIO TROLETTI

L'esperienza del passato è la base di partenza.

Venticinque anni fa, come di questi giorni, avvenivano gli ultimi combattimenti in Valcamonica, la più ampia e popolata delle valli bresciane. Sul suolo camuno concludeva così la sua esperienza armata la divisione « Fiamme Verdi » che aveva visto operare, per la libertà e la democrazia, Olivelli, Comensoli, Ragnoli, Levi, Ercoli, Mazzoli, Sala, Guaini, Franceschetti e tanti altri.

La « Liberazione » apriva gli animi alle speranze di una nuova vita: l'esperienza del passato, prossimo e remoto, era stata ben triste!

Nascevano allora i programmi, non come mito o feticcio dei programmatori cittadini senza titolo, ma come strumento operativo per superare gli squilibri esistenti in tutti i settori.

E i programmi si rifacevano agli impegni della Resistenza.

Dai banchi della scuola erano infatti usciti Cappellini e Schivardi, due maestri, due medaglie d'oro, che avevano aperto, col loro sangue, il nuovo periodo di pace, democrazia e civiltà.

L'esame analitico del problema della scuola dava i seguenti risultati:

Situazione scolastica nel 1951:

— popolazione	96.624
— popolazione dai sei anni in poi	86.177
— analfabeti (compresi i minorati)	1.140
— sprovvisti di titolo di studio (compresi analfabeti di richiamo)	9.159
— in possesso del titolo elementare	71.335

— in possesso del titolo di scuola media inferiore 2.725
— liceo classico e scientifico 276
— magistrali 818
— istituto tecnico professionale 407
— università 317

Questi dati meritano alcune considerazioni:

— praticamente 4.543 abitanti su 96.624 (4,70 %) erano in possesso del titolo di scuola media;
— i laureati censiti erano in gran parte immigrati;
— esclusi i frequentatori le scuole di Darfo, Breno e Edolo, *tutti gli altri* (laureati, sacerdoti, maestri, ragionieri, geometri, periti) non avevano potuto frequentare scuole medie e superiori in Valcamonica;
— non esisteva una scuola differenziata per minorati;
— l'analfabetismo *vero* era del 17 ‰;
— l'analfabetismo di richiamo era, per lo meno, del 6 %.

Una situazione di questo genere gravava penosamente sulla Valcamonica.

La scuola doveva, per forza, essere posta al centro dell'attenzione di tutti; doveva, per forza, essere la premessa per lo sviluppo economico della società camuna: dalla scuola doveva venire la valorizzazione dell'intelligenza sul piano economico e sociale: per tutti i giovani camuni la scuola doveva essere la base di partenza. La situazione della valle, in genere, e della scuola, in particolare, richiedevano il massimo impegno.

1 - SCUOLA E COMUNITÀ

Inizia, dopo le leggi sulla montagna e sui sovraccanoni idroelettrici, il funzionamento della Comunità Montana.

Nel 1955 si avevano i seguenti dati:

— partecipanti alla scuola elementare 12.331
— partecipanti alla scuola media 398
— partecipanti alla scuola di avviamento 738
— partecipanti alla scuola tecnica 31
— partecipanti al ginnasio 18

Praticamente, l'85 % della popolazione camuna frequentava *solamente* la scuola elementare.

— Meno dell'8 ‰ frequentava la scuola di avviamento.
— Meno del 5 ‰ frequentava la media.
— Due camuni su 10 mila frequentavano il ginnasio.

Se il lontano passato della Valcamonica si rifaceva alle incisioni rupestri, primi segni di civiltà in Europa, l'esperienza di aprirsi ai problemi moderni di questi anni doveva rifarsi alla scuola.

E il cammino della scuola è stato sostenuto, dalla nascita, dalla Comunità e dall'impegno con cui è stato affrontato dagli esponenti camuni nell'ambito locale e provinciale.

L'Ente comunitario valligiano fece veramente, in questo campo e successivamente in altri, uno sforzo di impostazione, di convincimento e di intervento.

2 - SCUOLE PROFESSIONALI

Il primo piano comunitario per la scuola, pronto nel 1957 e coordinato con gli organi scolastici, con la provincia e i comuni, prevedeva:
- la scelta tra i vari tipi di scuola;
- la priorità e prevalenza all'istruzione professionale;
- la razionale dislocazione sul territorio valligiano dei tipi di scuola;
- l'indirizzo e l'inquadramento delle scuole già esistenti;
- l'istituzione di nuove scuole di ogni tipo e grado.

E la prima azione tese ad ottenere l'istruzione professionale di stato. Per richiamare l'attenzione del Ministero, la Comunità promosse, con libera iniziativa e a proprio carico, la scuola professionale a Darfo e Edolo e l'incremento della scuola di Breno.

Già nel 1958 il bilancio della Comunità stanziava 72 milioni — un terzo del bilancio — per i problemi della scuola.

L'intervento riguardava l'indirizzo professionale nei diversi centri:

A BRENO — intervento per promuovere il riconoscimento legale dell'Istituto esistente, con l'assunzione dell'onere per le necessarie attrezzature per circa 10 milioni; — intervento perchè la scuola tecnica si trasformasse in Istituto Professionale, sezione staccata da Brescia; — riconoscimento di autonome delle sezioni di Breno e creazione dell'Istituto Professionale di Valle Camonica con sezioni coordinate a Darfo - Edolo - Vezza d'Oglio.

Era così costituita l'ossatura fondamentale dell'istruzione professionale in Vallecamonica.

A DARFO — purtroppo, nel maggior centro industriale della val-

le, non esistevano iniziative per l'istruzione professionale. Dagli essiccatoi di una segheria venne ricavata la sede della scuola professionale con una spesa, per sistemazioni, impianti e attrezzature, di 15 milioni.

Vennero successivamente i corsi per congegnatori meccanici e per l'*artigianato artistico*, a totale carico della Comunità, anche per la gestione. Giova ricordare che i corsi iniziarono la loro attività ancor prima che iniziasse il suo funzionamento l'Istituto Professionale di stato di Brescia.

Nell'anno scolastico 1959-1960 la scuola professionale di Darfo passava a carico dello stato; nei primi anni di attività statale continuò ad avere contributi della Comunità per l'importo di circa 4 milioni per il completamento delle attrezzature.

A EDOLO — nel 1955 vegetava, per deficienza di locali e di attrezzature, una libera scuola tecnica.

Nel 1957, con provvedimento urgente, per salvare le sorti della scuola che sembrava dovesse chiudere, la Comunità ne assumeva la gestione: provvide alle attrezzature e iniziò la pratica per la sede che, dopo essere stata provvisoriamente alloggiata negli insufficienti locali della scuola di avviamento, venne infine sistemata presso la colonia AEM acquistata per l'importo di 19 milioni. L'edificio acquistato fu ampliato successivamente e reso più efficiente con la spesa di 15 milioni. Per la precisione è bene ricordare che l'edificio venne poi assegnato alla scuola forestale mentre l'Istituto Professionale fu sistemato nei locali del Comune col trasferimento della scuola d'avviamento.

La scuola forestale, alla quale affluiscono studenti altoatesini, trentini, veneti e lombardi, diventò statale nel 1959-1960 come sezione staccata dell'istituto professionale per l'agricoltura di Bergamo.

A VEZZA D'OGLIO — istituzione di un istituto professionale per l'edilizia. L'istituto, statalizzato nel 1959-1960, comprende le sezioni di carpenteria e muratura.

A completamento del piano relativo alla scuola professionale, dall'Istituto Professionale di Vallecamonica derivano successivamente:

— nel 1959-1960, in collaborazione con la « pro famiglia », i corsi nel settore dell'abbigliamento;
— nel 1961 la sezione professionale tessile di Cogno;
— nel 1962 l'istituto professionale per il commercio di Breno;

— i corsi per idraulici a Cedegolo e la sezione professionale di Capodimonte.

Oggi l'Istituto Professionale di Vallecamonica si estende lungo tutto l'asse della valle, da nord a sud, nei centri: Vezza d'Oglio, Edolo, Cedegolo, Capodiponte, Breno, Cogno, Darfo, Artogne, con le seguenti specializzazioni: carpentieri, muratori, forestali, idraulici, abbigliamento, tessili, congegnatori meccanici, artigianato artistico, meccanici-elettricisti, disegnatori: undici specializzazioni. Il livello di efficienza delle scuole è altissimo e, per esempio, i meccanici vengono assorbiti dalla Fiat di Torino e dalla Mercedes in Germania.

3 - SCUOLE MEDIE E SCUOLE POST-ELEMENTARI

Nel 1955 esistevano scuole medie a Breno, Farfo, Edolo e scuole d'avviamento a Breno, Darfo, Edolo, Vezza, Pontedilegno, Pisogne.

La Comunità Montana affrontò il problema dell'istituzione di scuole medie con interventi in Provveditorato e al Ministero e finanziando il costo delle attrezzature in tutte le scuole vecchie e nuove.

Sorsero allora le medie di: Capodiponte - Borno - Cevo - Bienno - Malonno - Cogno - Corteno - Pian Camuno - Artogne - Cividate - Esine - Pontedilegno - Cimbergo ecc. Oggi, su 42 comuni della valle, esistono 23 sedi di scuola media inferiore.

Si poneva, nel frattempo, il problema della preparazione all'accesso agli istituti professionali di coloro che non avevano potuto frequentare la scuola media o la scuola di avviamento.

Venivano curate, a questo scopo, diverse scuole post-elementari. Si avevano così questi alunni: 1961-1962 = 72; 1962-1963 = = 54; 1963-1964 = 24. Per la frequenza alla scuola media istituita nei vari centri, veniva successivamente a cessare la necessità dei corsi post-elementari.

4 - SCUOLA SUPERIORE

Avviato a soluzione il problema dell'istruzione professionale e della scuola media, bisognava tener conto del basso reddito delle famiglie che non consentiva alla gente di Valcamonica di frequentare gli istituti superiori della città.

Il grande afflusso alla media richiedeva quindi istituti supe-

riori in valle. Ma quali tipi di istituti?

Si pensò:

— ad una scuola classica, e fu scelto l'istituto magistrale perchè rilascia un diploma, mentre il liceo non è alla portata di tutti richiedendo la prosecuzione universitaria;

— ad una scuola tecnica, e precisamente al biennio dell'istituto industriale: si preferì l'istituto tecnico per ragionieri e per geometri, sembrando troppo lontana nel tempo la possibilità di un corso completo di 5 anni, per gli alti costi di attrezzature;

— ad un liceo scientifico.

Oggi tutte queste scuole sono funzionanti e complete e hanno già dati i primi diplomati.

A Darfo sono sistemati i due istituti tecnici (ragionieri e geometri); a Breno sono sistemati il liceo scientifico e le magistrali. Le magistrali sono già autonome.

Per tutti i tipi di scuola la Comunità provvide alle spese di attrezzatura e di impianto.

Oggi i giovani camuni sono già in condizione di trovare, per diverse discipline, una vicina e meno costosa sede universitaria presso il capoluogo di Brescia.

5 - GLI ALLOGGI DEGLI STUDENTI

Per consentire che anche i ragazzi dei centri più disagiati potessero frequentare le scuole, tutte le scuole, vennero aperti collegi dapprima in sedi provvisorie (a Darfo e Vezza) poi in appositi edifici costruiti dalla Comunità.

A VEZZA: i giovani costruirono il loro collegio (59-60) e la Comunità provvide all'acquisto dei materiali per una spesa di circa 20 milioni: 10 per il primo e 10 per il secondo fabbricato.

A BRENO: in collaborazione con l'istituto « pro famiglia » venne aperto il collegio per le allieve dell'Istituto Professionale. È in corso di realizzazione il collegio maschile — in accordo con la parrocchia — con ampio servizio mensa per gli studenti viaggianti.

A DARFO: il collegio, dopo aver funzionato per alcuni anni in locali di fortuna, ha avuto una sede, che è costata 80 milioni.

6 - L'ASSISTENZA

L'iniziativa comunitaria, in questi anni, si è sviluppata anche nell'assistenza in diverse forme e cioè:

— Prestiti sull'onore a studenti universitari che si impegnano a restituire, senza interessi, in rate costanti, i prestiti ottenuti 2 anni dopo il conseguimento della laurea, così da costituire un fondo di rotazione e di solidarietà.
— Concorsi esami per borse di studio, contributi ai patronati scolastici per trasporto alunni, sussidi scolastici per ricercare il modo migliore per far giungere ai più bisognosi le somme messe a disposizione (8 milioni all'anno) buoni libro, ecc.
— Contributi ai Comuni per l'acquisto dei mezzi meccanici utili per il trasporto degli alunni.
— Orientamento e interventi finanziari per favorire e promuovere le iniziative nel settore dell'assistenza minorile dei minorati psichici, presso:
  a) la Pia Fondazione Infanzia Abbandonata di Vallecamonica a Malegno (10 milioni per la nuova costruzione) che ospita una cinquantina di maschi;
  b) la scuola speciale differenziata psico-pedagogica di Cividate: arredamento e contributo per il nuovo centro che ospita una cinquantina di femmine.

7 - I RISULTATI

1) *I minorati psichici*: sono sistemati ottimamente presso la Pia Fondazione di Malegno e presso l'Istituto psico-pedagogico delle Suore Canossiane di Cividate Camuno. I due Istituti hanno personale insegnante statale altamente qualificato, professori di ginnastica psico-pedagogica e medici specialisti.

2) *Le scuole medie*: sono dislocate in 23 sedi rispetto ai 42 comuni della Valcamonica.

3) *Gli Istituti Professionali*: comprendono 11 specializzazioni e sono razionalmente dislocati in tutta la valle.

4) *Le scuole superiori*: comprendono il Liceo Scientifico, le Magistrali, l'Istituto Tecnico per geometri, l'Istituto Tecnico per ragionieri. Esistono le appendici del liceo classico e della sezione staccata dell'Esperia dell'ITIS a Lavore.

5) Oggi la Valcamonica può vantare, rispetto alla provincia:
— la più bassa percentuale di analfabetismo: 3 ‰;
— la più ampia diffusione della scuola professionale;

— la più alta percentuale di frequenza alla scuola media;
— la più alta percentuale di frequenza alla scuola media superiore;
— il numero di 991 studenti universitari.

La scuola, in Valcamonica, in questi ultimi 15 anni, ha avuto molti e generosi operatori: dagli organi scolastici e i professori, anche immigrati, i quali, con la loro preziosa presenza, hanno facilitato uno sviluppo che poteva apparire quasi impossibile, a tutti i sindaci ed amministratori comunali.

Le importanti realizzazioni hanno avuto l'epicentro nella Comunità Montana dove il Sen. Prof. Giacomo Mazzoli, uomo della resistenza e della scuola, Presidente dalla fondazione dell'Ente e già assessore provinciale all'istruzione per oltre 15 anni, ha saputo, con infaticabile e silenzioso lavoro, ideare, coordinare e realizzare.

Al lavoro per la scuola, nell'ambito comunitario, è già succeduto l'impegno per la soluzione del problema grave dell'occupazione. Perché, in Valcamonica, per le generazioni vecchie e nuove, i problemi del lavoro sono altrettanto impellenti quanto lo erano quelli della scuola.

Sarà attraverso lo sviluppo della piccola e media industria nei vari centri di fondo valle (Vezza, Edolo, Ceto, Braone, Cividate, Artogne, Piancamuno, Pisogne); attraverso lo sviluppo del turismo soprattutto nella zona dell'Adamello e attraverso l'incremento dell'artigianato, che la Comunità fermerà il flusso migratorio interno ed estero e darà a tutti i comuni un posto di lavoro nella propria valle.

Così la Valcamonica ha continuato e continua in pace la sua guerra di liberazione dalla povertà e dall'ignoranza per cercare la vera democrazia e trovare gli autentici valori della civiltà.

PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLI 43 e 62 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 relativa ai compensi dovuti per certificati vari

Pubblichiamo il testo del documento indirizzato alla Presidenza della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM agli on.li Parlamentari della Commissione igiene e sanità della Camera, in relazione alle proposte di modifiche al T.U. delle leggi sanitarie interessanti particolarmente i piccoli e medi comuni.

Il Senato della Repubblica ha trasmesso alla Camera per l'approvazione, in data 17 dicembre 1969, il disegno di legge (2134 Camera) recante modifiche agli articoli 43 e 62 del T.U. delle leggi sanitarie. L'articolo 43 del predetto T.U. recita: « Le somme riscosse dal Comune, per i compensi indicati all'articolo precedente, (vedi trascritto più sotto l'art. 42), sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario e il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manca, tale ulteriore somma è devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria ».

Il disegno di legge governativo, composto di due articoli, per quanto vuol modificare dell'articolo 43, dice al 1° articolo:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma restando la quota del venticinque per cento spettante al personale tecnico coadiuvante, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta dei privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo del libretto sanitario ai lavoratori dell'industria e del commercio; accertamenti e pareri richiesti da privati non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori dall'orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private, iniezioni conservative di salme ».

Questo primo articolo di modifica riguarda pertanto due cate-

gorie di persone: gli ufficiali sanitari e il personale tecnico che li coadiuva; indirettamente i Comuni.

Infatti, se con il limite attuale dell'articolo 43 i Comuni percepiscono il venticinque per cento di spettanza di legge, maggiorato della quota totale del supero del cinquanta per cento degli stipendi dell'ufficiale sanitario e del personale tecnico coadiuvante, senza quel limite il supero non va al Comune ma viene ripartito a tre.

Lo specchietto esemplificativo può rendere più visivo il pensiero:

Ipotesi di 1.200.000 lire annue di introiti

Interessati	%	*Stip. base + scatti*	*Limite 50 %*	*Senza limite 50 %*
Comune	25	—	600.000	300.000
Uff. Sanitario	50	900.000	450.000	600.000
Pers. Tecnico	25	600.000	150.000	300.000
			1.200.000	1.200.000

Ne deriva anche, sul piano pratico, che, assente il personale tecnico aiutante o presente ma senza compenso, diminuita la quota del Comune, i proventi andranno quasi tutti all'ufficiale sanitario.

L'articolo 42 del T.U. delle leggi sanitarie per le certificazioni dell'ufficiale sanitario soggette a compenso precisa che: « per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al Comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato. La misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno. La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse ».

A questo punto sembra lecito fare alcune annotazioni:

1°) Il conpenso per le certificazioni degli ufficiali sanitari — dice la legge — è dovuto al Comune; non è dovuto quindi né all'ufficiale sanitario né ai tecnici che lo coadiuvano.

2°) Le percentuali rispettive del cinquanta e venticinque per cento, (posto che le percepiscano i tecnici aiutanti), sono attribuite al personale — per legge — in quanto il Comune abbia riscosso i compensi totali che gli spettano.

3°) I proventi devono essere riscossi a mezzo di marche segnatasse come avviene per i diritti di segreteria e di stato civile.

4°) La legge non è stata, per quanto ci risulta, eccessivamente rispettata, specie nei Comuni sotto i 5 mila abitanti.

5°) La giustificazione che il Ministro dell'Interno prima, ed ora il Ministro della Sanità, non avevano mai provveduto ad emanare il Decreto Ministeriale sui limiti minimi e massimi delle tariffe spettanti per i certificati di che trattasi, non regge quando si tien conto

che le certificazioni sono avvenute ed avvengono, i compensi sono stati e sono riscossi e le tariffe, con l'elenco delle prestazioni ed i relativi compensi, sono state determinate dai medici provinciali.

6°) Resta da chiarire se la legge 21 febbraio 1963 n. 244 (G.U. 277 del 21-3-1963) ed il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1965 n. 1763 (G.U. 297 del 25-11-1966) relativi agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche sono applicabili o meno agli ufficiali sanitari che operano nei piccoli Comuni e che sono anche medici condotti.

Il chiarimento va posto in relazione specialmente al fatto che l'art. 12 della legge 21 febbraio 1963 n. 244 dice testualmente: « le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni ed alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ».

E la norma, è bene ricordarlo, per l'articolo 11 della legge citata, vale anche per la non applicabilità di una marca di L. 500 di previdenza su ogni certificato dell'ufficiale sanitario o medico condotto — ufficiale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni —.

7°) Un chiarimento importante e utile si riferisce anche al fatto che l'ufficiale sanitario o medico condotto con funzioni di ufficiale sanitario, sia che si ricolleghi ad una dipendenza dal Ministero della Sanità (il II comma dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958 n. 296, G.U. 90 del 14-4-1958, dice: « sono organi periferici del Ministero della Sanità gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali ».) sia se agganciato ad un rapporto di dipendenza dal Comune e quindi dal Sindaco, resta pur sempre, nei piccoli Comuni, la stessa persona che opera e certifica, nell'esercizio di queste funzioni, come pubblico dipendente regolarmente retribuito.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge 879 del Senato presentato dal Ministro della Sanità Ripamonti — di concerto col Ministro dell'Interno Restivo e col Ministro del Tesoro Colombo, passato ora alla Camera è detto:

« Occorrendo ora ristabilire in questo delicato settore il rispetto della legge e la normalità amministrativa si è ritenuto impossibile la applicazione delle vigenti disposizioni, previa pubblicazione della tariffa relativa ai limiti massimi e minimi dei compensi.

Una siffatta imposizione determinerebbe turbamenti profondi tra le categorie che si risolverebbero in agitazioni senza fine, per il riconoscimento di posizioni già acquisite anche solo di fatto e per l'esiguità dei compensi spettanti specialmente ai sanitari dei piccoli Comuni, il cui stipendio, come è noto, per la generalità dei casi corrisponde a quello iniziale dell'ex coefficiente 271 degli impiegati dello Stato ».

Eccoci arrivati al dunque e non sembra fuori posto, proprio per il riferimento ai piccoli Comuni, aprire un discorso sulle retribuzioni complessive globali nette, agevolate per ricchezza mobile e complementare e limitatamente colpite per imposta di famiglia.

C'è o non c'è questa « eccessiva limitazione dell'importo dei pro-

venti » che in concreto dovrebbe andare ai Comuni e in pratica va agli ufficiali sanitari o medici condotti — ufficiali sanitari per i quali occorre ristabilire — il « rispetto della legge » e la « normalità amministrativa » per « posizioni già acquisite anche solo di fatto »?

Se non c'è, vuol dire che la certificazione, ragguagliata al cinquanta per cento dello stipendio in godimento (coeff. 271 = 813.000 più scatti) può raggiungere circa il mezzo milione all'anno con un quarto — minimo 250.000 lire — per il Comune.

Se invece c'è, vuol dire che il mancato rispetto della legge e della normalità amministrativa ha fatto acquisire posizioni di fatto che consentono agli interessati di superare il mezzo milione all'anno, ai Comuni di avere un danno fino ad oltre 250.000 lire ed allo Stato di sanare una situazione di fatto per cui, dall'iniziale dizione della legge sul compenso « dovuto al Comune » si passerebbe ai compensi « spettanti agli ufficiali sanitari ».

Per « stabilire, in questo delicato settore, il rispetto della legge e la normalità amministrativa », è proprio necessario « il riconoscimento di posizioni già acquisite anche solo di fatto »?

E le posizioni di fatto, non sono per caso quelle riferibili agli introiti effettuati brevi manu, senza la totale applicazione di marche segnatasse ovvero con l'applicazione di marche (dove avviene?) fino al limite di salvaguardia del cinquanta per cento dello stipendio? Ed occorre proprio richiamarsi ai « profondi turbamenti fra le categorie », o non sarebbe meglio rispettare il Comune, non fargli perdere altri introiti tra l'altro destinati, per legge, al miglioramento dei servizi sanitari comunali?

Sembra una valida obiezione quella relativa alla « uniformità con le disposizioni vigenti per i medici militari ai quali una legge recente attribuisce lire 3.000 per ogni certificato medico... ».

In realtà, chi non vede che:

— i certificati dei medici militari sono molto limitati e si riducono a pochi casi in un anno;

— i certificati degli ufficiali sanitari per « visite mediche a richiedenti privati . . . » (e si possono tralasciare tutti gli altri casi elencati), sono a centinaia e, tra l'altro, per la vaga dizione, permettono, nelle elencazioni tariffarie dei medici provinciali, di spaziare alquanto.

Si legge infine nella relazione al disegno di legge in questione:

« Con questo provvedimento sarà possibile pretendere il rispetto della legge da tutti i sanitari comunali, con vantaggio per il Comune che potrà effettivamente percepire la parte di sua spettanza, da devolvere per il miglioramento dei servizi sanitari ».

Si può osservare che il rispetto della legge sarebbe doveroso, ma il vantaggio per il Comune, tolta la delimitazione del cinquanta per cento su tante voci di certificazione, specialmente su tutte le voci riferibili alle « visite mediche a richiesta dei privati », non si capisce come possa verificarsi.

È implicita forse, nella mancata applicazione del limite del cinquanta per cento, la sanatoria al rispetto della legge e alla normalità

amministrativa, o è implicito il riconoscimento delle situazioni di fatto esistenti con la legale possibilità dei pubblici dipendenti, di ricevere, brevi manu, in prestazioni di carattere pubblico, in maniera incontrollata, somme notevoli non ammissibili né con la natura giuridica del rapporto di lavoro né con le esigenze dei Comuni e dei servizi sanitari?

Il discorso delle retribuzioni, paghe e compensi dei medici condotti dei piccoli Comuni deve essere fatto considerando che, nei piccoli Comuni, medico condotto — ufficiale sanitario — medico privato, medico pubblico, medico convenzionato INAM e convenzionato di tutti gli Enti Mutualistici, libero professionista specialista, per attività comunale ed extra-comunale, è sempre la stessa persona.

È utile invece porsi questa domanda: « Perché tutte queste prestazioni non vengono regolate attraverso il Comune, unico datore di lavoro del medico, unico che non viene mai interpellato relativamente a tutte le attività del medico ma specialmente verso le convenzioni e normative INAM?

Chi non vede che, in un Comune di 2.000 abitanti, sempre con le medesime cifre, regolate attraverso il Comune (stipendio del Comune, compensi tariffari per prestazioni private a privati, compensi tariffari per prestazioni a privati di carattere pubblico, compensi tariffari per certificazioni, quote capitarie per conto di Enti Mutualistici — INAM, ENPAS, INADEL, eccetera — compensi tariffari per libera professione specialistica, si potrebbero avere, coordinati, diversi servizi medici ben retribuiti, con reale servizio pubblico continuativo e retribuito per riposo settimanale?

E si eliminerebbero anche tante disfunzioni ora in atto.

Perché, se il rapporto di lavoro è legato alla retribuzione, nei casi di prevalente retribuzione degli Enti Mutualistici verso il medico non assume anche l'onere previdenziale ed assistenziale (gli Enti Mutualistici sono gli unici datori di lavoro in Italia che, ufficialmente, non pagano i contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei medici convenzionati) con la parziale partecipazione del Comune alla spesa, in rapporto alle limitate incombenze che il medico gli riserva?

Nel momento in cui, con un provvedimento settoriale, si intende agevolare sempre più una categoria oltremodo già retribuita, nessuno deve dimenticare che i soli introiti dei 6045 Comuni fino a 5.000 abitanti, per somme accreditate ai medici condotti e ufficiali sanitari dall'INAM, se pubblicati, potrebbero suggerire soluzioni più idonee per un servizio tanto importante quale quello della salute pubblica.

L'articolo 62 *del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto* 27 *luglio* 1934 *n.* 1265, *per il disegno di legge in oggetto, dovrebbe analogamente essere modificato.*

Dice l'art. 62: « Le somme riscosse dal Comune, per i compensi indicati all'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale

tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questi manca, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.

La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria ».

L'articolo precedente dice: « Per il rilascio dei certificati concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto, è dovuto al Comune un compenso a carico dei richiedenti quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

La somma del compenso ed i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno. La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse ».

Il provvedimento modificativo, per quanto si riferisce all'art. 62, dice (secondo articolo del d.d.l.): « ... il limite del cinquanta per cento dello stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del Comune, si applica ai compensi per le certificazioni rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito ».

Il discorso « sul rispetto della legge e la normalità amministrativa » e quello sul « riconoscimento di posizioni già acquisite di fatto », vale per i veterinari come per i medici.

La proposta di legge li ha abbinati perché pari è la sanatoria che si vuole fare sulle irregolarità.

Le osservazioni che valgono per i medici in questo caso vanno anche riferite al decreto ministeriale 22 dicembre 1969 (pubblicato sul n. 16 della G.U. del 20 gennaio 1970) il quale prevede 13 tipi di certificazioni e 15 tipi di attestazioni con i relativi compensi (ha un valore sostanzioso la differenza tra attestazione e certificazione!).

Dice il testo di legge proposto:

« Il limite del cinquanta per cento dello stipendio ... non si applica ai compensi per le certificazioni (escluse quindi le attestazioni che si considerano già fuori causa) rese a domicilio o negli stabilimenti dei privati fuori dell'orario stabilito ».

Sarebbe interessante vedere quali certificazioni (nell'ambito dell'attività veterinaria) non avvengono a domicilio o negli stabilimenti dei privati; chi ha mai visto portare le mucche, i tori, i vitelli, i suini, ecc., in ambulatorio o a casa del veterinario comunale?

Quante sono le certificazioni (il termine attestazione fa sfuggire la prestazione ed il relativo compenso, per caso, anche alla regola della marca segnatasse?) che avvengono in orario stabilito?

Il venticinque per cento destinato al personale tecnico — e vale questo anche per i medici — non viene per caso comunque devoluto ai sanitari per il semplice fatto che il personale tecnico, purtroppo qualitativamente non definito — (guardia, impiegato, messo, vigile, ecc.) di queste cose non è al corrente, gli si inculca che è suo dovere

aiutare come dipendente del Comune o lo si mette in obbligazione con il signor dottore verso la misera liberalità del sanitario?

Queste note su alcuni aspetti della vita dei Comuni in rapporto al servizio medico e veterinario che il disegno di legge ora alla Camera vuole regolamentare, intendono richiamare l'attenzione degli Onorevoli Deputati della Commissione Sanità della Camera, affinché abbiano a considerare attentamente un problema importante che si presenta sotto i panni di una leggina di due soli articoli.

Per consumata esperienza sappiamo che tante piccole cose inserite in particolari di grosse leggi ed in pochi articoli di piccole leggine, sommate assieme, hanno causato e causano macroscopici guai ai Comuni ed agli Enti locali.

Riteniamo, pertanto, che le modifiche proposte nel disegno di legge governativo debbano essere limitate ai grandi comuni, nei quali gli ufficiali sanitari assolvono solo a tale funzione.

Indicativamente, riteniamo che le nuove norme dovrebbero avere valore per i comuni capoluogo di provincia e per quelli con oltre 50.00 abitanti.

PROGRAMMAZIONE REGIONI E MONTAGNA NEI VOTI DELLA COLTIVATORI DIRETTI

Il 19 febbraio a Roma, sotto la presidenza dell'on. Paolo Bonomi, si è riunita la giunta della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, insieme ai dirigenti parlamentari coltivatori diretti.

Al termine della riunione è stata approvata la seguente risoluzione:

« L'organizzazione professionale dei coltivatori ritiene molto importante e significativo il proposito posto in evidenza nella trattativa di governo di rilanciare la programmazione economica nazionale; tanto più che le finalità del programma 1966-1970 di correzione degli squilibri settoriali, territoriali e nei servizi civili che penalizzano soprattutto il mondo rurale e le aree depresse, sono state mortificate dalla carenza di una politica dei redditi, profitti e remunerazioni del lavoro dipendente, privato e pubblico. Di tale mortificazione è clamorosa conferma l'esodo agricolo in misura più che doppia rispetto a quella prevista dal programma economico, con depauperamento soprottutto di forze di lavoro giovani, pur sempre necessarie, anche se in misura ridotta, per l'esercizio di una moderna agricoltura.

L'emigrazione in particolare dal Mezzogiorno e dalle Isole, in una con l'esportazione di capitali, per quanto valide giustificazioni tecnico-economiche se ne possano dare, è comunque una contraddizione e una realtà che indebolisce moralmente la vita democratica del nostro Paese.

Per le prossime decisioni della Comunità europea in materia di prezzi agricoli della campagna 1970-71, il governo italiano, secondo la Confederazione, non può non collegare in quella sede i vigenti livelli di prezzo dei prodotti agricoli al crescente peggioramento della ragione di scambio ed alla elevazione dei costi di produzione in agricoltura. Si ritiene che vada ribadito con la maggiore fermezza quanto già più volte sottolineato dai ministri degli Affari esteri e dell'Agricoltura in seno al Consiglio dei ministri della Cee: la necessità cioè che le eventuali modifiche agli attuali livelli di sostegno dei prezzi vengano accompagnate da iniziative contestuali e immediatamente operanti, nel settore sociale e del miglioramento delle strutture agricole, tali da compensare, con particolare riguardo alle regioni più

svantaggiate e con costi di produzione più elevati, ogni riduzione del reddito degli addetti all'agricoltura.

Di fronte poi alle ventilate ipotesi di affrontare il problema delle eccedenze produttive in alcuni comparti attraverso la limitazione della garanzia di prezzo a quantitativi predeterminati, occorre evitare una indiscriminata attribuzione delle quote di produzione alle imprese in proporzione alla superficie delle stesse. Si deve invece tener conto delle unità attive delle imprese familiari al fine di garantire ad esse prioritariamente e in misura equa, volume e quindi remunerazione del lavoro.

Nel 1970 vengono a scadere i provvedimenti di maggior rilievo con i quali si erogano mezzi finanziari agevolati al settore primario: il « Piano Verde II »; la legge 26 maggio 1965, n. 590 per la formazione di proprietà coltivatrici efficienti; la legge ponte 27 giugno 1967, n. 632 con i primi finanziamenti per la « difesa del suolo ».

Al fine di non lasciare praticamente senza mezzi l'agricoltura, occorre prevedere una unica legge ponte che assicuri per un ulteriore biennio l'efficacia dei provvedimenti in vigore. Occorre infatti un biennio affinché le Regioni a statuto ordinario possano esercitare la pienezza delle loro attribuzioni costituzionali in materia agricola; d'altra parte, a seguito delle ultime decisioni adottate dal Consiglio dei ministri della CEE, una nuova politica della Comunità per le strutture potrà essere operante dal 1° febbraio 1972, data dalla quale sarà consentito il superamento del plafond che oggi limita l'azione del FEOGA, sezione « orientamento ». Si aggiunga che il prossimo biennio adombrerà gli sviluppi dell'eventuale ingresso della Gran Bretagna e degli altri Paesi nella Comunità.

I coltivatori diretti sottolineano l'urgenza dell'approvazione del fondo di solidarietà nazionale; *della legge della montagna in una con le misure sociali per gli addetti all'agricoltura delle zone montane stesse*; del provvedimento già votato all'unanimità dal Senato per la estensione ai lavoratori agricoli autonomi della legge Zanibelli per le case ai lavoratori agricoli dipendenti; dell'adeguamento della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti e coloni e mezzadri per il quale è in gran parte capienza nel finanziamento vigente in materia; dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti pensionati, da porre a carico della solidarietà generale.

È urgente altresì l'approvazione del disegno di legge per il finanziamento degli Enti di sviluppo con i miglioramenti richiesti dagli Enti stessi; della nuova disciplina per l'affitto dei fondi rustici, affinché possa entrare in vigore prima della fine dell'annata agraria; del disegno di legge sull'albo professionale per gli imprenditori agricoli che ha già fatto parte del programma dei precedenti governi.

Dopo aver citato altri problemi connessi al piano Mansholt e alle posizioni assunte dalle organizzazioni sindacali nazionali, il documento della giunta esecutiva dei Coltivatori diretti così conclude:

« Quale è il posto dunque che si intende assegnare all'agricoltura nello sviluppo economico comunitario e nazionale; il tipo di agricol-

tura che si intende incoraggiare per rispondere alle realtà economiche e alle aspirazioni sociali dei lavoratori agricoli? La risposta verrà dalle ulteriori tappe della politica agricola comune e verrà dall'attività di legislazione e di governo delle Regioni, nell'esercizio dei loro poteri costituzionali che non consentono mortificazioni di sorta. I "verticismi" cari a troppi gruppi di pressione si dovranno spuntare contro la realtà del decentramento politico regionale previsto dall'ordinamento istituzionale del Paese, decentramento nel quale i coltivatori ed il mondo rurale potranno dal basso far valere le esigenze di un rinnovamento che li abbia in ogni senso quali protagonisti e partecipi, e non oggetto di decisioni assunte sulla loro testa ».

CONTRIBUTI STATALI
per il turismo e le piccole e medie industrie

La Commissione consultiva per la concessione delle provvidenze alberghiere e turistiche previste dalla legge 12 marzo 1968 n. 326, in due successive riunioni, presiedute dal ministro del Turismo e spettacolo on. Giovanni Battista Scaglia, ha preso in esame 224 domande di finanziamento per la realizzazione di un vasto programma di opere e di attrezzature per l'ospitalità.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di mutui per 14 miliardi e 277 milioni di lire e di contributi in conto capitale per un miliardo e 55 milioni di lire che determineranno investimenti complessivi per 42 miliardi e 827 milioni.

Presieduto dal ministro dell'Industria on. Magrì, si è riunito il Comitato interministeriale per la concessione del contributo sui finanziamenti in favore delle medie e piccole industrie. Il comitato ha esaminato domande di finanziamento per iniziative nel Mezzogiorno e nelle zone depresse e territori montani di regioni dell'Italia nord occidentale. I finanziamenti per i quali è stato concesso il contributo, 236 per oltre 31 miliardi, daranno luogo ad investimenti per circa 70 miliardi e a nuove occupazioni per circa 4.323 unità.

IL C.R.P.E. LOMBARDO PER LA MONTAGNA

Il Comitato regionale della programmazione economica per la Lombardia, come è noto, ha costituito, a seguito del convegno regionale sulla montagna svoltosi lo scorso anno a Bormio, un apposito « gruppo di lavoro per la montagna ».

Tale « gruppo » è presieduto dall'avv. Schena, presidente della Amministrazione provinciale di Sondrio, ed è composto da alcuni membri del CRPE, dai rappresentanti delle Province e delle Camere di commercio aventi territorio montano, da dieci rappresentanti delle Comunità montane e Consorzi BIM, da sei sindaci di comuni montani e da rappresentanti di Partiti, Organizzazioni sindacali, esperti e dai responsabili degli uffici statali regionali interessati alla montagna.

Della presidenza di tale « gruppo di lavoro » fa parte il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, consigliere provinciale di Varese.

La Presidenza si è riunita, presso la sede milanese del CRPE, il 5 febbraio per l'esame delle linee operative di attività per il corrente anno.

Nel corso della riunione si è preso atto del lavoro finora compiuto per l'indagine-campione, relativa alla provincia di Sondrio e alla Valcamonica, e sono state prese in esame alcune proposte degli esperti relativamente alla nuova legge della montagna.

Ne hanno riferito il dottor Conosciani e il dott. Tortoreto. Il Segretario generale dell'UNCEM ha dato notizia dello stato del dibattito in sede parlamentare per la nuova legge, la cui stesura è in corso presso un comitato ristretto nominato in seno alla Commissione agricoltura della Camera.

In relazione al lavoro futuro del gruppo Piazzoni ha chiesto che sia messa a punto la classifica delle zone e dei comprensori omogenei, nel quadro delle iniziative allo studio per il piano territoriale, allo scopo di predisporre tempestivamente i piani di sviluppo economico e sociale per le zone montane, richiesti dall'UNCEM nella proposta di legge Mazzoli allo scopo di rendere attivamente partecipi le stesse Comunità montane alla programmazione del proprio sviluppo.

L'assemblea generale del « Gruppo di lavoro » avrà luogo nel prossimo marzo.

ATHOS VALSECCHI PRESIDENTE D'ONORE DELLA FONDAZIONE ARCO ALPINO

Il Consiglio Direttivo della Fondazione per i Problemi Montani dell'Arco Alpino, ha deliberato all'unanimità la nomina a Presidente d'Onore della Fondazione stessa, del Sen. Prof. Athos Valsecchi, attuale Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e Presidente della Federbim.

Con la sua decisione il Consiglio Direttivo ha inteso riaffermare il principio della necessità di un'attiva partecipazione alla ricerca scientifica, tecnologica ed applicata in favore della montagna alpina degli uomini che più dimostrano competenza e passione per i suoi problemi dovendoli quotidianamente vivere nell'espletamento del loro lavoro direzionale. Questa collaborazione, che mentre assicura validità pratica all'opera degli scienziati e dei tecnici conferisce a quella degli uomini politici il sostegno di risultanze di studio scientificamente interpretate, è fatto fondamentale per il conseguimento degli scopi statutari della Fondazione la quale pertanto considera la nomina del Sen. Valsecchi a suo Presidente d'Onore come atto particolarmente significativo.

Al Senatore Valsecchi i nostri rallegramenti ed auguri.

PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI CONTRIBUENTI

Con la circolare n. 157 del 21 ottobre 1969 il Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle imposte dirette — ha dato le seguenti disposizioni agli uffici periferici competenti:

« In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, negli anni 1960, 1964 e 1967 furono pubblicati gli elenchi triennali dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C/1 ed all'imposta complementare.

Negli elenchi furono compresi i contribuenti soggetti alle imposte suddette — persone fisiche, ditte collettive non tassabili in base a bilancio, società ed enti tassabili in base a bilancio — possessori di un reddito non inferiore a 5 milioni di lire.

Nel 1970 saranno nuovamente pubblicati gli elenchi dei contribuenti, con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o che doveva essere presentata nel 1967, con gli stessi criteri che hanno ispirato le precedenti pubblicazioni e seguendo le stesse direttive allora impartite ».

L'importanza del provvedimento, oltre che per un'indagine conoscitiva, va riferita alla possibilità dei Comuni di conoscere esattamente il domicilio fiscale dei contribuenti più sostanziosi in rapporto alle situazioni anagrafiche, alle dimore e alle residenze di fatto e di diritto; nonché alle determinazioni, più facilmente incontestabili, dell'accertamento di imposta di famiglia correlato agli imponibili provvisori o definitivi di R.M. e complementare.

MACELLAZIONE DI CAPI LATTIFERI IN EUROPA

Per evitare che l'Europa anneghi in un mare di latte o in una palude di burro — per dirla con le parole di Mansholt — non c'è altra soluzione che macellare le vacche. Questa, almeno, la decisione presa a Bruxelles con regolamento del 4 novembre 1969, n. 2195 (stabilisce, fra l'altro, le modalità di applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche da latte).

La « strage delle mucche » — così l'ha definita un quotidiano romano della sera — ha avuto inizio lunedì 9 febbraio in alcuni paesi della Comunità europea. Attratti dal miraggio dei premi (la CEE corrisponde un « premio di macellazione » pari a 125.000 lire a capo, fino ad un massimo di 10 capi per stalla), gli allevatori europei hanno risposto all'appello di Mansholt con un entusiasmo che si può definire eccessivo. Dal 9 febbraio al 30 aprile, verranno infatti macellate 284.352 vacche; gli esperti, qualche mese fa, ritenevano che il « massacro » si sarebbe limitato a 250 mila capi.

La parte del leone spetta, com'era prevedibile, agli allevatori tedeschi. Le domande presentate in Germania superano quelle avanzate complessivamente negli altri cinque paesi della Comunità. Il primato regionale spetta alla Baviera (oltre 46 mila), seguita dal Nordrhein-Westfalia e dal Baden-Württemberg, con cifre che superano, in ogni *Land*, i 30 mila capi. Alle spalle della Germania, c'è la Francia (49.479). Modesta, al contrario, la parte dell'Italia (33.219), sullo stesso livello dei paesi del Benelux (31.586).

Il premio di macellazione è per metà a carico del FEOGA (sezione garanzia) e per il resto a carico del paese membro. Il che comporterà per l'Italia — inizialmente contraria al provvedimento — un onere diretto ed indiretto di oltre 2 miliardi e mezzo di lire. Non è una somma da poco. Il contribuente come al solito pagherà, anche se in Italia l'operazione macello non ha avuto ancora inizio. Perchè? Manca la norma nazionale che recepisca la regolamentazione comunitaria. Questa, di arrivare sempre ultimi nella CEE, sta diventando per noi una penosa tradizione.

Commentando il provvedimento comunitario, la rivista *Panorama* scrive che con 300 mila vacche in meno si ridurrà di circa 40 mila tonnellate il peso della montagna di burro eccedente. Per raggiungere l'equilibrio tra produzione e consumo bisognerebbe abbattere almeno 3 milioni di vacche... Ma bisogna ancora vedere se questa è la strada migliore.

SI STUDIA L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Il problema dell'inquinamento delle acque sta assumendo, in particolare nei Paesi industrializzati, una spiccata rilevanza, sia sotto l'aspetto sociale che economico.

Nelle scorse settimane, l'argomento è stato oggetto di ripetuti interventi in sede tecnica e politica pressoché in tutti i Paesi e lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Nixon, vi ha dedicato una parte del suo discorso sullo « stato dell'Unione », sottolineando la necessità di uno sforzo finanziario senza precedenti per il programma « Acque pulite ».

Anche in Italia il problema è stato dibattuto negli ultimi mesi in vari Convegni e manifestazioni, in cui è stata sottolineata la necessità di affrontarlo con l'impegno ed i mezzi necessari.

Al riguardo, il Presidente della Conferenza Nazionale delle Acque — nei cui compiti rientra lo studio del problema dell'inquinamento idrico — ha dichiarato che « i costi sociali dell'inquinamento delle acque sono altissimi sia per il deterioramento dell'ambiente fisico e biologico, sia per i danni che arrecano alla salute. Si tratta di costi indiretti che pesano notevolmente e che tendono, per la natura stessa del problema, a moltiplicarsi in conseguenza di una sempre più intensa industrializzazione.

« L'inquinamento delle acque in Italia, ha aggiunto il Sen. Medici, è problema recente, ma assai grave. Le acque dei fiumi e dei laghi compresi nel triangolo industriale hanno ormai un altissimo indice di inquinamento ed, in molti casi, sono divenute letali per la vita animale e vegetale; l'inquinamento delle acque costiere interessa circa il 70 % dei nostri litorali.

« Nel nostro Paese il problema dell'inquinamento va inserito in quello più generale dell'acqua, ed a tale scopo è nata la Conferenza Nazionale delle Acque, che ha nel suo programma anche lo studio sistematico e approfondito dell'inquinamento.

« La Conferenza Nazionale delle Acque, avvalendosi dei preziosi studi già preparati in questi ultimi anni dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e da altri Istituti di Ricerca, nonché di tecnici e ricercatori di Enti pubblici e privati, si propone di offrire, entro breve tempo, al Governo e al Parlamento, un quadro analitico del problema dell'inquinamento delle acque corredato da possibili soluzioni tecnico-economiche.

« Si tratterà, certamente, di soluzioni di grande impegno finanziario; l'esperienza degli altri Paesi ci autorizza a pensarlo, ma saranno soluzioni necessarie che si auspica siano adottate per salvaguardare e rafforzare lo sviluppo economico del nostro Paese e la salute dei cittadini ».

LA BONIFICA

Organo dell'Associazione nazionale delle bonifiche,
delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Anno XXI - n. 1-2 Gennaio-Febbraio 1970

SOMMARIO

Direzione e Redazione: Via di S. Teresa, 23 - 00198 ROMA
Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:
EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 940.178
C.c. postale n. 17/28672

PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE

Convegni e riunioni indetti dall'UNCEM si sono svolti in varie regioni anche nel mese di febbraio e ne diamo notizia nell'apposita rubrica di questa rivista.

Numerosi ordini del giorno e messaggi sono pervenuti alla presidenza dell'Unione per sollecitare l'approvazione della nuova legge sulla montagna. La presidenza ha a sua volta sollecitato gli organi parlamentari e governativi. Purtroppo, la crisi di governo in atto ritarderà la continuazione dei lavori del comitato ristretto, costituito in seno alla Commissione agricoltura della Camera per la formulazione della nuova organica legge sulla montagna.

A seguito delle intese avute tra la Giunta esecutiva della UNCEM e la Giunta della Federbim si sta concretando l'acquisto della nuova sede e si spera di trasferirvi gli uffici nel prossimo aprile. La sede sarà in viale Castro Pretorio (stazione Termini) al n. 116 in un nuovo e moderno edificio dove troveranno sede gli uffici dell'UNCEM e della Federbim.

Il Presidente on. Ghio e il Segretario generale Piazzoni, unitamente al vice Presidente delegato avv. Leonardi ed altri consiglieri nazionali dell'Unione, hanno partecipato a Firenze, nei giorni 7 e 8 febbraio al convegno, indetto dalle Camere di commercio dell'Italia centrale, per lo sviluppo economico di quei territori.

Il Segretario generale ha partecipato il 7 febbraio, a Viareggio, al convegno di studio indetto dalle ACLI sui problemi delle autonomie locali, svolgendo un intervento per la modifica della legislazione in atto per i piccoli comuni e per una nuova politica di programmazione dello sviluppo economico del territorio, particolarmente per le zone montane.

Il vice Presidente delegato e il Segretario generale, unitamente ai consiglieri nazionali del Lazio, Abruzzo e Molise hanno

preso parte al convegno interregionale, svoltosi a Roma il giorno 8 febbraio.

Il Segretario generale ha partecipato, col Direttore della Federbim, a riunioni ed incontri con la controparte per l'esame dei problemi connessi alla ridelimitazione dei bacini imbriferi montani in alcune regioni dell'Italia centrale.

Il vice Presidente delegato e il Segretario generale hanno preso parte, il 21 febbraio in Campidoglio, ai lavori del Consiglio nazionale dell'ANCI.

Il 25 febbraio si è svolta a Catanzaro una riunione di enti e comuni montani con la partecipazione del Segretario generale. È stata presentata una memoria del Consiglio provinciale per la nuova legge della montagna.

Infine, il 28 febbraio il Segretario generale partecipa a Bergamo all'Assemblea annuale del CIPDA, l'organizzazione delle Camere di commercio dell'arco alpino alla quale l'UNCEM aderisce e il cui presidente, sen. avv. Sibille, è membro di diritto del Consiglio nazionale dell'Unione.

GIUNTA FEDERBIM

Sabato 31 gennaio in Milano si è tenuta la riunione della Giunta della FEDERBIM presieduta dal sen. Athos Valsecchi, presenti il Vice Presidente Dr. Giovanni Rizzi, ed i Membri Ingegner Paolo Albonico, Comm. Ezio Baldovin, Avv. Neristo Benedetti, Dr. Carlo Bleggi, Avv. Hans Ghedina e Avv. Giovanni Rinaldi. Fungeva da Segretario il Geom. Carlo Parola e presenziava i lavori anche il Segretario Generale dell'UNCEM Cav. Uff. Giuseppe Piazzoni.

Il Presidente ha illustrato ai presenti l'attività svolta con particolare riferimento alla riperimetrazione dei BIM precisando che per 11 bacini si è in attesa dell'approvazione ministeriale. La Giunta ha deliberato l'impiego del fondo di dotazione per l'acquisto della sede sociale e sono stati poi definiti i rapporti economici fra l'UNCEM e la FEDERAZIONE.

VI GIORNATA DELLA MONTAGNA A VERONA

Durante la Fiera internazionale agricola di Verona è consuetudine dell'UNCEM indire, in collaborazione con l'Ente Fiera e il Ministero dell'Agricoltura e Foreste una « giornata » dedicata ai problemi della montagna.

Quest'anno, la « giornata della montagna », giunta alla sesta edizione, avrà luogo DOMENICA 22 MARZO. La manifestazione avrà svolgimento nel salone congressi della Fiera, con inizio alle ore 9,30 e termine nella mattinata.

Essendo in corso la celebrazione dell'annata europea della natura la presidenza dell'UNCEM ha concordato con gli Enti organizzatori lo svolgimento di una sola relazione, affidata al prof. Pavan della Università di Pavia, sul tema « La difesa del suolo nel quadro della conservazione della natura ».

Gli enti montani ed i Comuni dell'arco alpino sono invitati alla manifestazione, alla quale presenzierà il Ministro dell'Agricoltura e foreste.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della Federazione Italiana
Amministratori Enti Locali (FIAEL)

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Via Mozart, 21 - 20122 Milano - Tel. 702.478

Direttore: Piero Bassetti

SOMMARIO del n. 6, dicembre 1969, anno XI

Abbonamento anno L. 3.000; sostenitore L. 10.000; una copia L. 600.
Bollettino di conto corrente postale n. 3/21026 intestato a: Notaio dr. Raffaello Meneghini - Via Monte di Pietà 15 - 20121 MILANO.

CONVEGNO INTERREGIONALE UNCEM A ROMA
Unanime richiesta degli Enti locali per la nuova legge della montagna

Sindaci e Amministratori di Comuni ed Enti montani del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise si sono riuniti sabato 14 febbraio a Roma, presso la Camera di commercio, su invito dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani.

Ha presieduto il convegno l'avv. Leonardi, vice presidente delegato dell'UNCEM e presidente della Camera di commercio di Rieti, e vi hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori provinciali, comunali e di enti montani delle tre regioni. Presente anche il Segretario generale dell'UNCEM cav. uff. Piazzoni, i consiglieri nazionali, on. Bettiol e Giorgi, comm. Cardini, sig. Cesa. Al Convegno sono pervenute molte adesioni. Significativa l'adesione dei sindaci della nuova provincia di Isernia.

Il Presidente della Camera di commercio, Dr. Bertucci, ha salutato cordialmente i convenuti, esprimendo l'adesione dell'Ente camerale all'azione svolta dall'UNCEM per ottenere una nuova legislazione a favore della montagna.

L'avv. Leonardi ha svolto la relazione introduttiva richiamando lo stato attuale della legislazione sulla montagna e le iniziative governative e parlamentari sviluppate in quest'ultimo periodo per pervenire a una nuova ed organica legge. Ha illustrato le posizioni espresse all'unanimità dall'UNCEM nel Consiglio nazionale dello scorso dicembre e l'adesione che su tali posizioni si è verificata non solo da parte degli enti e dei comuni montani, ma di numerosi organismi a livello nazionale e locale, parimenti interessati allo sviluppo economico e sociale delle regioni montane.

A conclusione della relazione, l'avv. Leonardi ha illustrato la situazione organizzativa dell'UNCEM nelle tre regioni esortando i Comuni ad aderire all'UNCEM per la costituzione delle Consulte regionali.

Un ampio dibattito si è svolto con la partecipazione tra gli altri, del dr. Alai, dell'IASM, del sindaco di San Paolo Cavaliere, Felici,

dell'on. Coccia, del presidente della provincia di Latina, prof. Caradonna, dell'on. Bettiol, del dr. De Rubeis e Ferraudo dell'Aquila, di Berti, consigliere provinciale di Latina, del dr. Mariani, commissario del Consorzio bonifica montana dell'Aniene, del sindaco di Roccavivara, De Lisa, del dr. Agostinelli, consigliere provinciale di Roma, dell'on. Giorgi, sindaco di Pizzoli, del dr. Puliti, assessore provinciale di Rieti.

Gli intervenuti hanno recato la voce dei consigli provinciali e comunali ed hanno insistito perché l'UNCEM porti avanti con decisione l'azione avviata per ottenere una nuova politica per la montagna.

Il Segretario generale dell'UNCEM, osservato che poche leggi hanno avuto una preparazione e un dibattito ampio come questo, ha fornito alcune precisazioni sulla nuova impostazione richiesta dall'UNCEM per risolvere i problemi della montagna, inserendoli nella programmazione economica, regionale e nazionale. Ha sottolineato come le indicazioni fornite nel disegno di legge presentato dal sen. Mazzoli, e sulle quali vi è larga convergenza, se approvate consentiranno di organizzare gli enti locali nelle zone montane e di predisporre piani di sviluppo da attuarsi dalle stesse Comunità montane.

A conclusione del dibattito l'avv. Leonardi ha ringraziato gli intervenuti, esortandoli a continuare il dibattito nei singoli enti locali, per approfondire gli argomenti trattati e per sollecitare dal Parlamento l'approvazione della nuova legge, secondo le proposte dell'UNCEM che tendono ad esaltare il ruolo dell'autonomia locale nello sviluppo economico del paese.

Ha quindi assicurato l'intervento presso i CRPE per illustrare le proposte emerse dal convegno.

La riunione si è conclusa con l'approvazione di un telegramma indirizzato al presidente della commissione agricoltura della Camera, on. Truzzi, che presiede il comitato ristretto, che sta elaborando la nuova legge sulla montagna, per sollecitare la conclusione dei lavori.

LOMBARDIA: RIUNIONE DI ENTI MONTANI E DI FUNZIONARI FORESTALI

Convocati dal Presidente della Consulta regionale dell'UNCEM, avv. Rinaldi, si sono riuniti a Bergamo il 27 gennaio presso la sede del Consorzio BIM, Lago di Como, Brembo e Serio i rappresentanti delle Comunità montane e dei Consorzi BIM che svolgono funzioni di bonifica montana nell'ambito delle regioni unitamente agli Ispettori dipartimentali delle foreste.

Alla riunione hanno presenziato anche gli Ispettori regionali delle foreste dott. Ortisi, il Capo divisione della Direzione generale dell'economia montana dott. Bernardi ed il Segretario generale dell'UNCEM cav. uff. Piazzoni.

Il presidente della Consulta regionale, avv. Rinaldi, dopo il saluto agli intervenuti e una breve relazione sull'argomento da trattare nel convegno, ha accennato alla necessità di mettere in evidenza nelle discussioni, i più rilevanti inconvenienti che si notano durante la progettazione e la realizzazione di opere di bonifica montana che gli Enti concessionari (Consorzi BIM, Consigli di Valle, ecc.) realizzano, suggerendo concreti ed attuabili accorgimenti tecnici ed amministrativi per rendere più rapido l'iter delle pratiche stesse e ha ricordato che: 1) le scelte delle opere devono essere fatte con la collaborazione degli Enti periferici (Comuni, Consorzi, Consigli di Valle); 2) le pratiche dovrebbero avere unicamente l'approvazione, almeno per gli stati di avanzamento, degli Ispettorati provinciali o regionali; 3) agli Ispettorati provinciali si dovrebbero dare maggiori e più ampie facoltà e maggiore autonomia.

Si aveva poi un intervento dell'ispettore regionale, dottor Ortisi, che auspicava la ricerca comune dei funzionari forestali e degli enti concessionari per suggerire tutto ciò che serve ad accelerare i tempi di attuazione dei programmi previsti da molteplici leggi, e quindi nello snellimento delle procedure per l'impiego delle somme disposte, che contrariamente vanno sempre più ad aumentare la massa dei residui accantonati di anno in anno.

Il dott. Bernardi, con una documentata relazione, esponeva la situazione concreta del settore della bonifica montana al 31 dicembre

1969; metteva in evidenza alcuni ritardi degli Enti concessionari nel presentare i rispettivi progetti di B.M., si dichiarava d'accordo con l'avv. Rinaldi perchè gli Enti locali diano il loro parere sulla scelta delle opere in sede di preparazione dei programmi, ed assicurava che già questo avviene, specialmente ove esiste un piano di B.M.

Gli Enti interessati devono effettuare una buona scelta dei tecnici che preparano i progetti e tener presente che i progetti stessi vanno spediti completi di ogni documentazione e sempre accompagnati da relazioni e capitolati adatti al genere di lavori cui si riferiscono, tenendo presenti tutte le norme del capitolato generale per i lavori dello Stato.

Si è svolta quindi un'ampia discussione con intervento di amministratori e tecnici dei Consorzi BIM di Bergamo, Brescia, Varese e Sondrio, della Comunità montana della Val Camonica e del Consiglio di Valle dell'Oltrepò pavese. Anche gli Ispettori forestali delle varie province sono intervenuti nel dibattito che è risultato quanto mai concreto e positivo.

Gli interventi per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche e per il ripristino di gravi danni provocati dalle intemperie hanno costituito argomento di alcuni interventi ai quali hanno risposto il dott. Ortisi e Piazzoni, dando assicurazione dell'inserimento delle nuove leggi di un aumento dei fondi per la manutenzione ordinaria, mentre se sarà approvata l'istituzione del fondo di solidarietà — in discussione alla Camera — sarà possibile attuare interventi immediati da parte degli Ispettorati forestali, come avviene in qualche caso ad opera del Genio civile.

Il Segretario generale dell'UNCEM ha constatato con soddisfazione la collaborazione in atto tra gli Enti montani e gli Ispettorati forestali ed ha rilevato l'opportunità che gli Enti consortili operanti nel settore della bonifica montana predispongano un « patrimonio progetti » per essere in grado di eseguire le opere pubbliche non appena pervengono i finanziamenti.

A tale proposito ha dato qualche indicazione sugli interventi da predisporre nel settore della bonifica montana e della difesa del suolo, richiamandosi agli orientamenti più volte espressi dall'UNCEM che si spera siano acquisiti nel nuovo testo di legge per la montagna.

Piazzoni ha concluso illustrando alcune proposte di semplificazione delle procedure formulate dall'UNCEM, proposte sulle quali i convenuti hanno brevemente discusso auspicando che le stesse siano rapidamente accolte.

La riunione si è chiusa con unanime soddisfazione e il Presidente della Consulta, avv. Rinaldi, ha ringraziato vivamente tutti gli intervenuti.

TRE NUOVE COMUNITÀ MONTANE IN ABRUZZO

Con Decreti emessi il 21 gennaio c.a., il Prefetto dell'Aquila ha approvato la costituzione delle seguenti tre nuove Comunità Montane:

— Comunità Montana del « Rosa e Amplero », costituita dai Comuni di Trasacco (Cap.), Luco dei Marsi, Ortucchio, Lecce dei Marsi, Collelongo, Villavallelonga. La nuova Comunità si estende per una superficie di ettari 18.234, con una popolazione di n. 32.821 abitanti;

— Consiglio di Valle del « Giovenco », costituito dai Comuni di Pescina (Cap.), Gioia dei Marsi, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cerchio, Aielli, Collarmele, S. Benedetto dei Marsi. La Comunità si estende per una superficie di ettari 19.397, con una popolazione di n. 30.347 abitanti;

— Consiglio di Valle del « Cavaliere », costituito dai Comuni di Carsoli (Cap.), Oricola, Pereto, Rocca di Botte. La Comunità si estende per una superficie di ettari 18.555, con una popolazione di n. 7.071 abitanti.

Le tre nuove Comunità ricadono tutte nel territorio della Provincia dell'Aquila e di esse fa parte l'Ente Fucino — Ente di Sviluppo in Abruzzo —, il quale ha dato il suo appoggio ai Comuni interessati anche nella fase promozionale della costituzione delle Comunità.

SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ MONTANA ALTO MUGELLO

Il Consiglio della Comunità Montana dell'Alto Mugello (Firenze) riunito il 5 novembre 1969 per definire le conclusioni del Convegno sui problemi dello sviluppo economico della Comunità, tenuto a Marradi il 5 luglio 1969, ha preso in esame le posizioni emerse nel convegno e che si possono così sintetizzare:

a) *Le condizioni attuali dell'Alto Mugello*

Le condizioni attuali dell'Alto Mugello, per unanime riconoscimento, sono in una situazione di degradamento demografico ed economico veramente impressionante.

Il massiccio esodo agricolo che ha investito le nostre vallate negli ultimi decenni (e che prosegue tuttora), non è stato accompagnato da una ristrutturazione del settore che presenta le condizioni di arretratezza conseguenti ad una lunga persistenza del rapporto mezzadrile, che è stato una delle cause principali della crisi agraria e della depressione economica.

L'esodo ha, infatti, privato la zona non soltanto delle forze di lavoro contadine ma anche delle leve giovani e più intraprendenti di operai, artigiani e studenti, cosicché risulta sempre più difficile sperare in iniziative locali per la ripresa del livello economico e sociale dei nostri comuni, sui quali si va sempre più accentuando il grado di invecchiamento della popolazione.

Altre cause primarie del ristagno delle iniziative economiche, che hanno determinato la massiccia diminuzione demografica anche nei centri urbani sono costituite dalla posizione emarginata della zona, dalle difficoltà di accesso ai nostri centri, da una legislazione per la montagna che ha sempre investito soltanto i problemi agricoli (raramente risolvendoli), da una legislazione per le aree depresse rivolta quasi esclusivamente alle infrastrutture e che essendo stata estesa a troppe zone del paese, è divenuta inefficace per quelle in condizioni più disagiate come la nostra.

Da rilevare inoltre che le leggi per la montagna e per le aree depresse, (con le quali è stato possibile erogare a favore dei territori

montani urgenti finanziamenti, alla cui consistenza qualitativa non ha però fatto riscontro una politica degli investimenti che mirasse a realizzare una adeguata produttività della spesa), sono divenute in pratica sostitutive delle leggi generali.

Conseguenza di queste cause, oltre alla forte flessione demografica è la forte corrente migratoria pendolare verso i centri toscani e romagnoli, e quella stagionale verso i paesi dell'Europa centrale. Fatti questi che concorrono a rendere oltremodo difficile ogni tentativo di ripresa.

b) *La legge organica per la montagna*

La nostra situazione, comune per molti aspetti a quella di tutta la montagna italiana, è tale da richiedere con la massima sollecitazione l'approvazione di una legge organica a favore della montagna che, superando il vecchio schema di intervento nel solo settore agricolo (ed in armonia con l'autorevole voto espresso dal CNEL), investa globalmente tutti gli aspetti dell'attività economica in montagna; dall'agricoltura all'artigianato, dal commercio alla piccola industria, dal turismo alla sistemazione idrogeologica.

Deve inoltre essere sottolineata l'esigenza che organi decisionali ed operativi della programmazione economica siano (come prescritto dal « Programma » 1966-1970) le comunità montane, ed i consigli di valle, che devono quindi essere dotate di poteri di intervento e di adeguati mezzi finanziari.

L'urgenza di provvedimenti per la costituzione ed il potenziamento dell'azienda contadina associata e per colpire l'assenteismo dei proprietari (non ultimo responsabile dell'attuale crisi della nostra agricoltura) e la disposizione di drastiche misure per la difesa del suolo e la regimazione delle acque, non necessita di essere sottolineata, tanto è resa evidente dalla realtà della nostra montagna.

Si pone pertanto l'esistenza di un esame congiunto delle proposte di legge di iniziative parlamentari e del governo, e di una sollecita approvazione di una nuova organica legge per la montagna.

c) *I problemi specifici della nostra comunità*

I peculiari problemi dell'Alto Mugello emergono anche dalla particolare posizione che occupa la nostra zona, posta nel versante adriatico dell'Appennino e sul confine tosco-romagnolo.

I rapporti con i fondovalle romagnoli valicano quindi il confine regionale e si impone, ormai con urgenza, la necessità di un'attentamente valutata definizione dei rapporti medesimi con i comuni romagnoli contermini (con i quali abbiamo costituito il « comprensorio delle vallate del Lamone, del Senio e del Marzeno ») che non può non investire le competenze e l'interesse dei C.R.P.E. e delle due Regioni di imminente costituzione.

La nostra posizione emarginata rispetto al capoluogo di regione, ed ai maggiori centri, con le difficoltà di collegamento che oggi ancor

più ci isolano, rende più che mai urgente il problema della creazione di una rete infrastrutturale che, poggiando su un'arteria di grande traffico, quale può essere una superstrada Livorno-Firenze-Ravenna, si sviluppi in una serie di collegamenti rapidi all'interno della nostra comunità capace tanto di consentire un intensificarsi dei rapporti economici e sociali fra i tre comuni, quanto di costituire un circuito turistico in grado di valorizzare appieno le nostre risorse paesaggistiche.

La rottura di questa situazione di isolamento può consentire, frenando la continua emigrazione e rendendo agevole l'accesso alle nostre vallate, una ripresa della vita economica e sociale dell'Alto Mugello che, altrimenti, è condannato a ridursi in breve tempo ad una delle zone più depresse dell'intero paese.

In ordine ai problemi dell'agricoltura si riscontra la necessità che l'Ente di Sviluppo Agricolo, non soltanto agisca in stretta collaborazione con le comunità locali ma costituisca un comitato consultivo di zona, che sia espressione diretta delle categorie economiche, degli organi consortili esistenti nelle zone interessate e degli Enti locali.

Sulla base delle scelte degli indirizzi produttivi dei piani zonali di intervento che l'Ente di Sviluppo Agricolo dovrà predisporre al più presto, le comunità locali potranno essere poste in condizione di intraprendere la costituzione di un demanio agricolo e forestale di loro proprietà.

La presenza notevole della piccola proprietà diretta coltivatrice richiede inoltre un'opera di forte sollecitazione per la promozione dell'associanismo (di cui esiste già qualche esempio) che valga a superare l'attuale stato di frammentazione aziendale e che si orienti verso scelte colturali nuove.

A tale scopo l'Ente di sviluppo agricolo con l'apporto della Comunità montana e delle categorie agricole, in sede di elaborazione del piano zonale di intervento, potrà prospettare un programma di valorizzazione del settore zootecnico in stretto rapporto col potenziamento del caseificio di Palazzuolo Sul Senio.

Il Consiglio della Comunità Montana dell'Alto Mugello raccogliendo la proposta formulata in sede di convegno decide di invitare l'I.R.P.E.T. a studiare un piano di sviluppo della zona che affrontando il problema della ristrutturazione agricola indichi anche le linee e specifichi a quali condizioni è possibile favorire l'insediamento e lo sviluppo di piccole e medie imprese oltre a predisporre un piano di valorizzazione turistica della zona.

Agli organi di governo centrali e periferici, agli Enti locali, alle forze politiche, agli abitanti dei nostri comuni, il consiglio della Comunità fa appello per sottolineare che l'urgenza dei problemi si è a tal punto affermata che ogni ritardo potrebbe riuscire fatale alle concrete possibilità di rinascita sociale ed economica della nostra zona.

I Consigli Comunali, quello Provinciale, l'Ente Provinciale del

Turismo, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli organi periferici dello Stato, il C.R.P.E.T., i Consorzi di Bonifica Montana, gli Enti di Sviluppo Agricolo e gli altri Enti ed associazioni interessate alla soluzione dei problemi sociali e allo sviluppo economico dell'Alto Mugello, sono invitati a sviluppare l'azione di rispettiva competenza affinchè possano essere rapidamente superati gli squilibri che caratterizzano il nostro territorio.

La Comunità Montana dell'Alto Mugello, si impegna da parte sua ad elaborare proposte di soluzione dei problemi generali nel contesto della programmazione economica democratica ed a promuovere il sostegno delle popolazioni.

CONSIGLIO DI VALLE ALTO SANGRO

Il 20 gennaio si è tenuta in Castel di Sangro (L'Aquila) l'Assemblea straordinaria del Consiglio di Valle dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia, presieduta dal Signor Mario Santostefano.

Erano presenti alla riunione i rappresentanti dei Comuni di Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella di Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccapia, Roccaraso, Stroncone e Villetta Barrea, l'Avv. Tito Bellisario per l'Ente Fucino e il Geom. Carlo Parola, Direttore della FEDERBIM in rappresentanza dell'UNCEM.

Il Presidente Santostefano ha svolto una relazione sull'attività dell'Ente e successivamente l'Assemblea ha approvato numerose deliberazioni le più importanti delle quali si riferiscono alla modifica dello Statuto Consortile per poter assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana per l'Alto Sangro e la richiesta di assegnazione, predisposta in base ai rilievi del Dr. Corbari, dello studio per la formazione del catasto consortile.

L'Assemblea ha inoltre approvato alcuni voti per la realizzazione del 2° e 3° lotto di lavori della strada a scorrimento veloce Fondovalle Sangro, per l'ammodernamento della strada di accesso all'Alto Sangro, e per la costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del Liceo Scientifico Statale di Castel di Sangro già istituito da oltre 10 anni.

A termine di seduta il Geom. Parola ha fatto il punto sulla situazione relativa alla nuova legge della montagna ed ha illustrato la portata degli accordi di ridelimitazione del B.I.M. Sangro attualmente in fase di esame da parte delle autorità governative.

ASSEMBLEA COMUNITÀ CARNICA

Si è tenuta a palazzo Carnia, l'assemblea della Comunità Carnica, caratterizzata da un'ampia e dettagliata relazione del presidente, il cav. uff. Vinicio Talotti, sull'attività svolta nello scorso anno. Dopo avere illustrato le esigenze in ordine alla grande viabilità Talotti ha ricordato che è attualmente in corso un'azione per trasformare la linea ferroviaria Carnia-Tolmezzo-Villa Santina, in raccordo, al servizio delle industrie e per il contemporaneo potenziamento del piazzale di sosta di stazione Carnia.

Passando ai problemi dell'istruzione ha quindi sottolineato l'esigenza di una casa per lo studente, da realizzarsi a Tolmezzo, ed a questo riguardo ha informato che sussistono già accordi di massima, per la gestione della casa.

Grazie ai contributi della Regione, sono state istituite corse speciali per gli studenti della valle del But che affluiscono alle scuole del capoluogo carnico; è stato promosso un incontro fra gli Enti interessati e l'assessore regionale all'istruzione per un esame di proposte concrete onde mettere al sicuro le opere d'arte della nostra zona montana, più esposte all'azione dei ladri.

Onde arginare lo spopolamento, ha proseguito Talotti, è indispensabile battersi a favore di nuove iniziative industriali. Ottenuto l'atteso ed auspicato provvedimento regionale (la legge n. 35 del 30 settembre '69) che elargisce contributi a fondo perduto, fino al 20 per cento, per i nuovi impianti, è ora auspicabile un'ulteriore estensione a favore degli ampliamenti. La Comunità Carnica ha svolto inoltre un suo particolare interessamento, in stretta collaborazione con la Camera di commercio, perchè sia inclusa, nella nuova legge per la montagna, una norma che preveda l'estensione dell'esenzione decennale dalle imposte dirette anche per gli ampliamenti di quelle industrie che superano l'investimento complessivo di 2 miliardi, purchè si tratti di industrie insediate in comuni classificati montani.

Dopo aver rilevato che la Regione ha recepito anche l'istanza di sollevare i consorzi industriali dall'onere per la realizzazione delle infrastrutture (è previsto infatti l'intervento fino al 100 per cento della spesa). Talotti ha soggiunto che per le esigenze di quei comuni che dovranno provvedere a piccole opere infrastrutturali per l'industria, è

oggi operante la legge n. 31 dello scorso anno, che assicura il concorso nella misura costante del 6 per cento, per venti anni, sui mutui contratti per fronteggiare le spese relative. Infine la Comunità ha interessato l'Uncem perchè sia inserita, nella nuova legge per la montagna, una norma che contempli il pagamento della tassa fissa di registro per tutti i trasferimenti di terreni, in comuni montani, necessari per la costruzione di industrie, di botteghe artigiane, per iniziative turistiche, sociali e di carattere cooperativistico in agricoltura.

Nuove provvidenze regionali hanno riguardato anche il settore dell'artigianato e ne è prova la legge recente che contempla la concessione di un contributo in conto capitale fino al 30 per cento del costo dell'impianto, nonchè l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui fino al 3,50 per cento. La Comunità ha detto ancora Talotti, ha seguito anche l'attività dell'Ente mostra permanente e sta adoperandosi per la costituzione di un consorzio fra artigiani, in collaborazione con l'Elsa.

Notevole il lavoro svolto dall'Ente anche in altri settori, quelli dell'agricoltura, del turismo, nonchè per la soluzione di taluni problemi del lavoro. « Non abbiamo poi mancato di insistere, ha affermato ancora Talotti, presso i parlamentari per il varo dell'atteso provvedimento interessante i Comuni. Trattasi della legge 22 dicembre 1969 n. 964 che reca nuove norme in materia di credito ai Comuni, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale. Nè abbiamo trascurato l'altra iniziativa, quella che riguarda i proprietari di boschi distrutti o danneggiati dall'alluvione del novembre 1966. La relativa proposta di legge è attualmente in corso di esame ». Questo, a grandi linee, il consuntivo del 1969.

L'assemblea ha quindi approvato il bilancio di previsione per il corrente anno ed altri argomenti di ordinaria amministrazione.

LA COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA NUOVA LEGGE SULLA MONTAGNA

Si è svolta a Vergato (Bologna) una riunione di amministratori locali per lo studio delle iniziative atte alla predisposizione del piano di sviluppo della « zona montana » recentemente costituitasi in Comunità montana.

Al termine della riunione, presieduta dal vice presidente della Provincia on. Rino Nanni, e dopo ampio dibattito, è stato approvato il seguente Ordine del giorno:

« Amministratori comunali dei 20 comuni della collina e montagna bolognese, Amministratori provinciali e di Enti pubblici, rappresentanti di Uffici decentrati dello Stato, dell'Ente di sviluppo agricolo e dei Consorzi di bonifica, esponenti delle Organizzazioni sindacali ed economiche e dei Partiti;

Riuniti a Vergato al Convegno delle rappresentanze della Comunità montana per discutere proposte per un Piano di sviluppo della Comunità;

Sottolineata la grave carenza legislativa e finanziaria determinatasi con la scadenza della legge n. 991 e successive modificazioni al 31 dicembre 1968, e richiamata l'urgenza che il Parlamento provveda all'emanazione di una nuova legge organica dotata di adeguati mezzi finanziari, capace di affrontare e avviare a soluzione — con una visione non settoriale ma d'insieme attraverso il metodo e le scelte della programmazione democratica in rispondenza alle esigenze della collettività — i complessi e gravi problemi socio-economici della montagna;

Chiede al nuovo Governo e a tutti i Gruppi politici parlamentari della Camera, all'apposita Commissione agricola incaricata di elaborare un nuovo testo di Disegno di legge organico per la montagna, di celermente concretare i proprî lavori accogliendo i voti ripetutamente espressi dagli Enti locali e dal voto unitario del Consiglio nazionale dell'U.N.C.E.M. nella riunione del 12 dicembre 1969, facendo della Comunità montana l'organo base della programmazione decisionale ed operativa, in stretta collaborazione con i Comuni, le Province ed, in particolare, con le costituende Regioni ».

RILANCIO DELLA TERZA ITALIA

A Firenze, nell'accogliente nuovo Palazzo dei Congressi, si è svolto nei giorni 7 e 8 febbraio il convegno « per la terza Italia » indetto dalle Camere di commercio dell'Italia centrale.

Vi hanno partecipato numerosi esponenti del mondo economico e sindacale, amministratori di enti locali e parlamentari.

Il ministro delle partecipazioni statali on. Malfatti ha concluso il convegno, durante il quale hanno parlato anche i sottosegretari al bilancio, on. Barbi, e alla Cassa del Mezzogiorno e aree depresse del centro-nord on. Jozzelli.

L'UNCEM era rappresentata dal Presidente on. Ghio, dal Segretario generale e dai consiglieri nazionali delle regioni interessate, tra i quali il vice presidente delegato avv. Leonardi, presidente della Camera di commercio di Rieti e l'on. Castellucci.

L'ampiezza dei temi in discussione avrebbe richiesto maggior tempo al dibattito, che è stato costretto in limiti molto modesti nella serata del 7 e nella mattinata dell'8. Lo stesso presidente dell'UNCEM non ha potuto prendere la parola ed ha consegnato il testo scritto dell'intervento.

Il convegno ha avuto molta eco sulla stampa e le Camere di commercio organizzatrici hanno deciso di mantenere in vita un comitato permanente per l'esame dei problemi di queste regioni.

La tesi di una politica unitaria per l'Italia centrale è stata sviluppata dagli organizzatori del Convegno « con molta obbiettività, ricercandone le motivazioni appropriate, evitando di porre la candidatura di questa ampia zona per una politica straordinaria di interventi e quindi in contrapposizione al Mezzogiorno ed indicando la giusta collocazione della politica tipica per la « Terza Italia » nel pregiudiziale accertamento della funzione di questa area in rapporto al processo di sviluppo economico nazionale ». Lo ha affermato, introducendo il Convegno che è stato organizzato dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio della Toscana, dell'Umbria, delle Marche e del Lazio, il Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Prof. Ing. Ernesto Stagni, che ha presieduto i lavori.

Dalle tre divisioni tradizionali della penisola in senso geografico — Italia Settentrionale, Italia Centrale, ed Italia Meridionale ed Insulare — si potrebbe dire che si è più recentemente passati all'identificare più precise realtà di ordine sociale ed economico, e cioè da una parte il cosiddetto Triangolo Industriale (Milano, Torino, Genova), al quale peraltro vanno aggiunte oggi le due direttrici di industrializzazione leggera dell'Emilia e del Veneto, e dall'altra parte il Mezzogiorno. In mezzo si è prodotto una specie di « vuoto », un limbo formato da ben quattro regioni quali il Lazio, la Toscana, l'Umbria e le Marche, che si può ben dire sia restato tagliato fuori dall'interesse nazionale, il cui sguardo si è rivolto in questi ultimi anni, senza dubbio essenzialmente verso i due « poli » indicati, e cioè verso il sud sottosviluppato ed il nord soprasviluppato.

Tale « vuoto » è appunto la « Terza Italia », una zona socio-economica dalla quale un'ulteriore precisazione del concetto deve scorporare l'area urbana di Roma, che ha evidentemente problemi economici e sociali tutti suoi propri, nonchè le due provincie meridionali del Lazio, Latina e Frosinone, che rientrando nel territorio di intervento della Cassa per il Mezzogiorno vengono piuttosto a far parte del comprensorio meridionale. Restano dunque 17 province, 9 della Toscana, 4 delle Marche, 2 dell'Umbria e 2 dell'Alto Lazio (Rieti e Viterbo) che hanno problemi simili e per i quali si impone una serie di interventi unitari ed integrali.

Ora, per riprendere le parole della relazione « Struttura e dinamica sociale dell'Italia Centrale » svolta dal prof. Benedetto Barbieri dell'Università di Roma, non c'è dubbio che « per circostanze varie imputabili in parte ad errori ed in parte al *modus operandi* delle forze economiche in azione nel paese, la Terza Italia ha finito per correre il pericolo di trovarsi economicamente come una terra di nessuno tra il protetto sud ed il favorito triangolo industriale.

Si tratta di una diagnosi dei mali che affliggono le regioni centrali della penisola espressa nei termini cauti che convengono ad una relazione ufficiale. Assai più drastico, ad esempio, è il quaderno « Indicazioni » che la CISL ha indirizzato al convegno, nel quale si legge tra l'altro che « le diffuse situazioni di arretratezza e di fragilità strutturali che caratterizzano l'economia delle regioni centrali sono in larga misura l'effetto del meccanismo di sviluppo che ha investito negli ultimi anni l'intera economia italiana. Malgrado i decisi impegni assunti dalla programmazione economica e la pressione esercitata dai lavoratori e da larghi strati della popolazione, sono prevalsi difatti gli interessi di ristretti gruppi economici divenuti gli elementi condizionatori dei fatti evolutivi del nostro sistema. Questa situazione ha ulteriormente esasperato la caratteristica dualistica della nostra economia, trascinando nella grande area depressa del Paese larghe zone dell'Italia centrale ». Ma, certo, il convegno fiorentino non vuole fare di simili processi ed esagerazioni. L'Italia centrale non è, tutto sommato,

una zona depressa, ma piuttosto una zona in periodo di stagnazione. Si tratta dunque di individuare per essa le scelte economiche e gli interventi che siano i più adeguati alle sue speciali condizioni e quindi di mettere in moto un « modello d sviluppo » integrato a livello non solo interprovinciale ma interregionale.

Su questo aspetto del problema e cioè sulla necessità di lavorare su territorio e zone socioeconomiche abbastanza vasti, al di sopra dei confini burocratici ed amministrativi oggi delle vecchie province e domani delle nuove regioni, hanno messo giustamente e fortemente l'accento le conclusioni della seconda relazione dedicata all'assetto territoriale della zona ed affidata al prof. Silvestro Bardazzi dell'Università di Firenze. Si tratta, egli ha detto, di rinvenire le giuste dimensioni degli ambienti economici sui quali operare gli interventi. L'imminente decentramento regionalistico non deve portare alla creazione di organismi chiusi. Non si può non essere d'accordo con la conclusione secondo cui, domani, bisognerà pensare ed operare in termini super-regionali, e cioè per comprensori socioeconomici più vasti degli enti regionali in programma. Non bisogna dimenticare che già un anno fa, nello studio della CEE sulle così dette « regioni europee », e cioè sui grandi comprensori omogenei che dovrebbero costituire i punti base per lo sviluppo economico continentale, tra 38 « grandi regioni » complessive, 11 erano quelle italiane e tra esse, appunto, una « grande regione » unitaria composta dalla Toscana. Lazio e Marche.

La terza relazione è stata illustrata dal comm. Silvano Gestri, presidente delle Camere di commercio toscane. Aree industriali, razionalmente localizzate, coordinate ed interdipendenti, dovranno impegnare l'Ente regione, sulla base di appositi consorzi (comprendenti le Camere di commercio e gli enti privati) per la loro attrezzatura-gestione, oltre che dotati dei necessari poteri operativi. Accanto a questi organismi, penetrando nella vita stessa delle imprese e condividendone le sorti, dovrà sorgere una società finanziaria interregionale, strutturata in modo che gli Enti regione vi abbiano la maggioranza decisionale e che preveda la partecipazione dell'IMI, delle imprese pubbliche e, ovviamente, degli istituti di credito regionali e nazionali.

I compiti di tale finanziaria unica saranno l'assunzione di partecipazioni di minoranza in imprese industriali e di servizi, l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, manageriale e fino alla diffusione del « leasing ». A quest'ultimo riguardo, le carenze attuali sono veramente notevoli e si traducono in difficoltà difficilmente superabili con le sole forze esistenti all'interno del territorio: l'apporto delle partecipazioni statali, oltrechè sul piano infrastrutturale, è quindi indispensabile per dare alla auspicata finanziaria la funzionalità e l'efficacia richieste. Nè va dimenticato, per la branca di attività pubblica sopra citata, che la sua razionalizzazione deve avvenire mediante una politica di potenziamento delle attività produttive e non può essere disgiunta dalla difesa dell'occupazione già acquisita e dal ruolo promozionale che dette attività produttive svolgono nell'insieme dei territori in esame.

Modifiche sostanziali sono poi da sollecitare per tutta la legislazione agevolativa, a cominciare dalla ben nota legge 614, la cui riforma dovrà approntare uno strumento rapido ed efficace, di vero carattere straordinario e non sostitutivo dei provvedimenti ordinari, per la realizzazione delle aree industriali e per la concessione di mutui agli attuali tassi alle iniziative industriali che sorgeranno nell'ambito dei territori riconosciuti tipicamente depressi. Questa destinazione settoriale si giustifica, con l'appoggio di un'articolazione periferica apposita e quindi svincolata dai normali canali dell'amministrazione pubblica, in quanto sia per le zone montane, sia per l'agricoltura, sia per il turismo, sono già in essere o sono in via di approntamento misure legislative nuove o rinnovanti quelle in scadenza.

Il dibattito

Nel dibattito, sia pure limitato per ragioni di tempo, sono intervenuti diversi oratori ed esponenti di forze economiche e sindacali recando un validissimo contributo.

L'intervento del Presidente dell'UNCEM on. Ghio, il cui testo è stato consegnato alla presidenza, ha rilevato l'importanza della montagna nelle regioni dell'Italia centrale, in cui il 50 % del territorio è montano con oltre tre milioni di ettari e circa un milione e mezzo di abitanti (su sei milioni) distribuiti in 500 comuni montani su 995 comuni dell'intero territorio.

Richiamati gli interventi sulla legge aree depresse, che su duecento miliardi hanno interessato queste regioni per 70,8 miliardi, l'on. Ghio ha auspicato un diverso modo di intervento da parte dello Stato nella realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali, per evitare dispersioni di interventi.

Un intervento di tipo differenziato, l'evidenza della dimensione comprensoriale degli interventi, sperimentata nelle zone montane di varie regioni sono stati altri punti dell'intervento.

A conclusione, il presidente dell'UNCEM ha auspicato che la modifica della legge 614 per favorire gli interventi incentivatori dello sviluppo industriale venga attuata contemporaneamente alla nuova attesa legge sulla montagna, destinando a quest'ultima i fondi necessari anche per il settore industriale e turistico, così da realizzare interventi globali per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio montano.

L'on. Malfatti ha chiuso il dibattito di cui ha evidenziata la tempestività in correlazione alla futura produzione legislativa (secondo piano quinquennale, scadenze Cassa del Mezzogiorno, interventi Centro-Nord, Piano verde, legge per la montagna, ecc.). In tema di incentivi, ha affermato che occorre riportare il sistema ad una sua logica interna, chiudendo il capitolo delle dispersioni e puntando sulle « terapie d'urto ». In fatto di agevolazioni fiscali ha prospettata l'opportunità di estenderne l'applicazione per attrarre i grossi investimenti, mentre

a proposito di credito, di compartecipazioni ai capitali di rischio e di assistenza tecnica aziendale, si è detto convinto delle non indifferenti forze autonome, convogliate in un organismo comune, esprimibili dagli stessi istituti di credito regionali e dagli altri enti.

Circa le partecipazioni statali vere e proprie, l'on. Malfatti ha concordato sul loro ruolo fondamentale, peraltro escludendo che da esse possa venire la soluzione del problema occupazionale, problema che invece va risolto nell'ambito dell'impresa privata, creando ovviamente le condizioni perchè quest'ultima si sviluppi e moltiplichi fino ad assorbire pienamente le forze di lavoro. A questo fine, ha riaffermato l'urgenza di una revisione del sistema degli incentivi a sostegno degli imprenditori. Sulla presenza specifica delle partecipazioni statali nell'Italia centrale, il ministro ha accennato alla possibilità di un « pool » universitario interregionale per la costituzione di una Facoltà destinata alla formazione dei « managers », al settore chimico secondario, a quello parachimico, ad alcune parti dei settori elettronico ed aeronautico, alla riorganizzazione delle industrie del materiale rotabile ferroviario, come scelte — tutte — di insediamenti o sviluppi in detta fascia territoriale.

Il documento conclusivo

Il documento conclusivo approvato dalle Camere di commercio delle quattro regioni riafferma la realistica individuazione di un'omogeneità di strutture e di problematica di sviluppo per la parte centrale del Paese che comprende la Toscana, le Marche, l'Umbria e l'Alto Lazio, come pure la presenza di allarmanti sintomi di decelerazione dello sviluppo demografico, occupazionale ed economico rispetto alla media nazionale, ivi compresi — nel suo interno — squilibri territoriali anche maggiori di quelli constatabili nelle altre grandi circoscrizioni geografiche.

Il documento prosegue constatando che le strutture produttive della « Terza Italia » richiedono una politica « tipica » d'intervento per il consolidamento e la ripresa del processo produttivo. Da questa premessa, parte l'auspicio che nel quadro della programmazione (piano 1971-75) siano definiti il ruolo e le funzioni da assolvere da questa fascia centrale nel quadro dello sviluppo del Paese.

Obiettivo prioritario della programmazione per l'Italia centrale, dice ancora il documento, è la crescita equilibrata ed armonica di tutte le strutture, compresa quella agricola, da attuarsi con l'adozione di opportuni ed efficaci strumenti legislativi al fine di invertire i processi involutivi e di conseguire la piena occupazione; fermo restando il ruolo insostituibile dell'Ente regione nel perseguimento dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, le quattro unioni regionali delle Camere di commercio richiedono si pervenga a forme di coordinamento nella formulazione e nell'attuazione degli strumenti operativi dei singoli piani di sviluppo (specie in tema di assetto terri-

toriale e di aree industriali), nell'ambito della « Terza Italia », avendo presenti i problemi di compatibilità tra i confini regionali, la programmazione regionale e la realtà di questa grande regione socio-economica che, in sede di politica regionale, è riconosciuta anche dalla CEE.

Per quanto riguarda l'industrializzazione, il documento elenca i seguenti punti-obiettivi: a) politica del credito più aderente alla tipologia dell'apparato produttivo del territorio; b) forme più incisive ed articolate d'intervento da parte delle partecipazioni statali; c) potenziamento e ristrutturazione della società finanziaria interregionale, anche come strumento promozionale articolato in varie direzioni (leasing, factoring, ecc.); d) trasformazione della legge 614 per specializzarla in senso territoriale e settoriale, distinguendola nettamente dagli interventi ordinari e rendendola operativa simultaneamente all'approvazione della legge sulla montagna predisposta dall'UNCEM, la quale ultima prevede interventi locali nei vari settori.

In questa direzione, il documento impegna le autorità di governo, i parlamentari, gli organi politici ed amministrativi, nonchè quelli sindacali, a perseguire questi obiettivi per l'Italia centrale. Il Comitato organizzatore proseguirà quindi la sua attività, ricercando i fini suddetti attraverso uno stretto collegamento con tutti gli enti ed organismi responsabili.

LE FINANZE COMUNALI NEL DIBATTITO AL CONGRESSO MONDIALE DELL'UIV

Il congresso dell'organizzazione mondiale degli Enti locali si è svolto a Vienna nello scorso giugno, presente una larga rappresentanza italiana.

Il Presidente Federale dell'Austria — già sindaco della città di Vienna, e membro del comitato esecutivo dell'UIV — Dr. Franz Jonas ha aperto il XIX Congresso dell'UIV, riunione mondiale dei comuni, dedicata al tema vitale delle finanze comunali.

Sindaci e rappresentanti comunali di una sessantina di paesi erano presenti allorquando il Sindaco della città di Vienna, M. Bruno Marek, si è visto trasmettere il vessillo ufficiale dell'UIV dal Sindaco aggiunto della città di Bangkok dove si è tenuto il Congresso precedente dell'UIV.

Parole di benvenuto sono state pronunciate dal Cancelliere federale dell'Austria, Dr. Klauss. Il presidente dell'UIV, Sir Francis Hill, ha sottolineato nel suo discorso di apertura la moltitudine di nuovi compiti che le amministrazioni comunali devono affrontare tutti i giorni pur nell'insufficienza dei mezzi finanziari di cui dispongono.

Il Dr. Khosla, Direttore dell'Istituto dell'Amministrazione Pubblica in India, ha trattato il problema dell'urbanistica nei paesi in via di sviluppo; M. E. Pisani, Ministro francese dell'Agricoltura, ha parlato sul decentramento come rimedio contro la tecnocrazia.

Il rapporto introduttivo sul tema del Congresso, è stato quindi svolto dal Dott. Marshall, Direttore aggiunto dell'Istituto di studi comunali dell'università di Birmingham, Gran Bretagna. Tale rapporto, stampato in 533 pagine, riferisce sui risultati di una inchiesta fatta dall'UIV sulle finanze comunali in 33 paesi.

I partecipanti al Congresso divisi in quattro gruppi di lavoro hanno approfondito i seguenti temi:

a) la politica finanziaria ed economica dello Stato e le finanze comunali;

b) l'evoluzione delle imposte comunali;

c) il finanziamento degli investimenti comunali;

d) nuovi metodi della gestione finanziaria.

Nella seduta plenaria conclusiva, i relatori dei diversi gruppi di lavoro hanno sottoposto all'approvazione del Congresso i risultati dei loro dibattiti.

Diamo una nostra traduzione del rapporto finale presentato dal dott. Marshall.

RAPPORTO FINALE DEL DR. A.H. MARSHALL

I principali elementi che sono risultati dalle risposte fornite dai 33 paesi, non sono stati contestati, al contrario sono stati confermati da tutto ciò che abbiamo ascoltato durante il congresso.

E chiaro che i poteri locali sono a una svolta: il loro ruolo deve essere oggetto di riesame e di una nuova interpretazione se vogliamo che essi rispondano alle esigenze della situazione dinamica di una moderna società. Le prestazioni dei servizi passivi addossati agli enti locali devono far posto ad un'azione di promozione positiva del benessere sociale ed economico. Le autorità locali dovranno maggiormente esplicare le loro attività in funzione di norme concernenti tutto l'ambito nazionale.

Esse dovranno conformarsi ad una politica economica e fiscale centrale. La loro pianificazione — a corto, medio e a lungo termine — dovrà essere coordinata con quella del governo nazionale, con l'esigenza, nella maggior parte dei paesi, di una revisione completa dell'apparato amministrativo esistente e l'instaurazione di un nuovo tipo di relazioni tra il governo centrale e il governo locale.

A tal fine esse dovranno operare in circoscrizioni adeguate.

La maggior parte delle difficoltà e delle complicazioni (per esempio sovrapposizione di amministrazioni e di autorità *ad hoc*) trattate nel corso di questo congresso, avevano origine dalla carenza di adattamento delle circoscrizioni alle condizioni preesistenti. Così con piacere abbiamo letto questa osservazione della Norvegia, secondo la quale « dopo la revisione dei confini municipali avverrà solo raramente che un comune non sia abbastanza grande da non avere un'amministrazione efficace ».

Ma soprattutto, dal punto di vista del congresso, esiste in numerosi casi una flagrante disparità tra le necessità e le risorse, principalmente quelle provenienti da fonti autonome.

Si sente parlare con apprensione del trasferimento di funzioni

ad una autorità superiore come di un buon risultato che ridurrebbe la pressione sul bilancio locale.

La procedura migliore consisterebbe certamente nel cominciare a distribuire le funzioni tra le autorità locali secondo un'appropriato sistema e di assegnare successivamente a ciascun livello una parte giusta ed equa di entrate tributarie.

La novità di questo congresso è costituita dalla « futurologia » e delle tecniche nuove di amministrazione finanziaria che sono in pieno sviluppo; d'altra parte un gran numero di esse non è formato esclusivamente da strumenti finanziari.

Sembra che noi ci orientiamo verso l'avvenire e che cerchiamo di decidere esattamente ciò che vogliamo e come lo dobbiamo ottenere.

Nel corso di questo processo, utilizziamo degli strumenti sociologici, economici, finanziari estremamente perfezionati. Mettiamo a punto i nuovi metodi di misura e di controllo. Cerchiamo di comparare non solamente i costi, ma le ripercussioni sociali dei programmi entro i quali effettuare le scelte.

Chiamiamo in causa la matematica in aiuto della semplice aritmetica. Vi è tutta una lista di tecniche destinate a realizzare questi obiettivi tra le quali ciò che interessa il congresso è il P.P.B. (Planning, Programming, Budgeting).

È una tecnica di insieme nuova che spinge le autorità locali a porre certi interrogativi fondamentali:

Quali sono i nostri obiettivi?

Perchè facciamo quello che facciamo?

Dovremmo agire differentemente?

In quale prospettiva dovremmo sviluppare i nostri servizi?

Qual è la migliore maniera di affrontarli?

Come possiamo controllare i risultati per assicurarci che siano rispondenti alle nostre impostazioni?

Una volta messo a punto, il P.P.B. dovrà condurci molto lontano dai bilanci basati sulle cifre e sulle realizzazioni dell'anno precedente — con qualche aggiunta o riduzione —.

Ciascuno dei membri raccoglierà le proprie impressioni sul congresso e applicherà la lezione al proprio caso.

Forse sarà opportuno concludere con qualche proposta — che io offro al Vostro apprezzamento — su uno o due aspetti del ruolo dell'UIV.

Esse sono basate sulla convinzione che l'UIV dovrà rappresentare la forza collettiva delle autorità locali nel mondo, dovrà essere il centro dove si accumulano conoscenze ed informazioni, dove si scambiano le idee e si promuovono studi comparati.

Il principale bisogno messo in luce è quello di una grande uniformità di statistiche finanziarie dei poteri locali.

Ho sottolineato nel mio rapporto che non ci sono due paesi che classifichino o descrivano i loro problemi alla stessa maniera. Abbiamo bisogno di un metro statistico comune delle attività, ma per

raggiungere ciò dobbiamo intraprendere un lungo cammino, cominciando con indagini conoscitive e mirando a un programma che permetta alle cifre ottenute su scala nazionale d'essere trasposte direttamente su scala internazionale. Questo mi sembra un compito evidente dell'UIV in stretta collaborazione con altri.

Poi vengono i bisogni della ricerca e in proposito abbiamo un buon numero di argomenti: tasse locali, sovvenzioni concesse dallo Stato, controllo centrale, pianificazione degli investimenti, finanziamenti degli investimenti, tecniche di amministrazione finanziaria per non citarne che qualcuno.

Ce n'è qualcuno che può essere considerato tale da non esigere una ricerca così immediata. Per esempio, le tecniche finanziarie si svilupperanno senza alcun dubbio in modo naturale e saranno oggetto di numerose discussioni nel prossimo congresso dell'UIV.

Investimenti e prestiti sono già stati oggetto di studi comparati.

Il punto principale, a mio parere, è il problema delle risorse finanziarie. A meno di potersi fondare su una base finanziaria solida, le autorità locali rischiano fortemente di mandare a vuoto i loro sforzi di pianificazione e di interventi in favore delle loro comunità.

I membri di questo congresso sanno come è difficile assicurarsi dei tributi locali adeguati. Le ricerche in vista di chiarire qualche aspetto di questo tema saranno dunque di interesse pratico.

Il tema nel suo insieme sarà troppo vasto e si dovrà procedere ad una selezione giudiziosa.

È chiaro che i poteri locali pullulano di idee per l'avvenire.

È importante assicurarsi che le nostre istituzioni non restino alla retroguardia: i rapporti presentati a questo congresso hanno dimostrato infatti che esse avevano tendenza a restare indietro.

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Suppl. Straord. G.U. n. 297 del 25 novembre 1969)

VINCOLO RISORSE IDRICHE

Il supplemento straordinario alla G.U. n. 297 del 25 novembre 1969 pubblica n. 17 decreti del Ministro dei Lavori pubblici concernenti il « vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti » nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Toscana.

Nei 17 decreti ministeriali, riferibili alle singole regioni e pubblicati in un unico fascicolo del « supplemento » predetto, sono indicati — per regione, provincia e comune — il numero d'ordine dello schema di adduzione, la denominazione delle risorse e la specificazione del Comune di ubicazione, la quota d'acqua vincolata, la portata in litri-secondo, la denominazione dei Comuni serviti.

Sono interessati al problema, oltre alle regioni, alle provincie e ai comuni compresi nel piano regolatore generale degli acquedotti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 (n. 50 del 25 febbraio 1969), anche i tecnici progettisti.

(G.U. n. 15 del 19 gennaio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970

Determinazione del limite massimo del saggio di interesse dei mutui concessi e delle cartelle emesse dagli istituti esercenti il credito fondiario.

(G.U. n. 16 del 20 gennaio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1969

Determinazione dei limiti, minimo e massimo, della tariffa dei compensi dovuti per le prestazioni rese dai veterinari comunali nell'interesse dei privati.

(G.U. n. 18 del 22 gennaio 1970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 1069

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

(G.U. n. 19 del 23 gennaio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1970 per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

(G.U. n. 20 del 24 gennaio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969

Determinazione del tasso d'interesse da praticare sui mutui agevolati concessi, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese industriali localizzate nei territori depressi delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

(G.U. n. 22 del 27 gennaio 1970)

REGIONI

LEGGE 27 dicembre 1969, n. 51 - **Sicilia**

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(G.U. n. 25 del 29 gennaio 1970)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1088

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, recante norme di attuazione in materia di biblioteche e musei degli enti locali.

(G.U. n. 29 del 3 febbraio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969

Attribuzione per l'anno 1968, alla Regione Sarda della quota del 79 per cento dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

(G.U. n. 31 del 5 febbraio 1970)

REGIONI

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 2
Regione Trentino-Alto Adige (Trento)

Provvedimenti per l'edilizia economica e popolare.

(G.U. n. 33 del 7 febbraio 1970)

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1970, n. 3

Ulteriori disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Segnaliamo, con compiacimento, l'azione del Consiglio Provinciale di Trento, in relazione ai provvedimenti citati per l'edilizia popolare.

La provincia di Trento, infatti, con i citati provvedimenti, oltre a migliorare le norme in atto per l'acquisizione di aree e per la realizzazione dell'edilizia popolare sulla base di piani di zona, riserva « la preferenza ai richiedenti emigrati all'estero a scopo di lavoro o loro congiunti non separati legalmente ».

Come abbiamo reso noto nel precedente numero della rivista, il senatore Mazzoli, con un disegno di legge, (Senato n. 1066) propone di mettere i lavoratori italiani all'estero in condizione di assoluta parità di diritti con gli altri lavoratori per l'assegnazione di alloggi.

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sul tema della politica dell'abitazione, ha in corso la discussione per la riforma per la legge 14 febbraio 1963 n. 60 per una qualificazione più accentuata degli interventi e uno snellimento delle procedure.

Le organizzazioni sindacali (CISL-CGIL-UIL) chiedono criteri innovatori per la costruzione e l'assegnazione di alloggi con particolare riferimento alle case-albergo, nel quadro della mobilità di manodopera e dei pensionati;

Il governo Rumor ha proposto due disegni di legge per un intervento straordinario e per la ristrutturazione della Gescal con particolare riferimento agli interventi speciali motivati da cause socioeconomiche.

Ci auguriamo che tali proposte siano approvate dal Parlamento al più presto.

(G.U. n. 34 del 9 febbraio 1970)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. 17

Provvidenze a favore degli ospedali a sollievo dell'onere delle anticipazioni di cassa.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. 18

Ulteriore intervento della Regione per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi.

(G.U. n. 37 dell'11 febbraio 1970)

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del dispositivo della sentenza n. 13 pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza 13 marzo 1968 della Corte suprema di cassazione - sezione prima civile.

Nel 1949 l'ufficio delle imposte dirette di Palermo accertò a carico di alcuni contribuenti somme che, a seguito dei vari ricorsi dei contribuenti, vennero ridotte. Nonostante la riduzione, l'ufficio iscrisse a ruolo l'imposta relativa all'originario accertamento.

L'intendenza di finanza riconobbe che l'iscrizione a ruolo era avvenuta per errore e ne dispose lo sgravio, per conguaglio, tra la somma risultante dal ruolo e quella in effetti dovuta.

L'esattore pretese invece il pagamento dell'indennità di mora sull'intero importo erroneamente iscritto a ruolo.

Il Tribunale di Palermo accolse la domanda tendente ad ottenere la restituzione dell'indennità di mora corrispondente alla parte di tributo erroneamente pagata.

La Corte di Appello di Palermo respinse il gravame proposto dall'esattore e il ricorso per cassazione riferibile al diritto dell'esattore di percepire, anche in caso di sgravio d'imposta, l'indennità di mora, incondizionatamente riconosciuto dall'art. 198 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, causò l'ordinanza 13 marzo 1968 per la quale la suprema Corte ritenne di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità delle indicate norme in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il dispositivo della sentenza recita: « La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora ».

(G.U. n. 41 del 16 febbraio 1970)

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 17

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. — Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, è vietata.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede alla approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della

provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 12.000 a L. 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

Art. 2. — Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« Accertamento dell'idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato ».

Art. 3. — Nell'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale della agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali ».

Art. 4. — Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR - SEDATI - RESTIVO - GAVA - BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

(G.U. n. 42 del 17 febbraio 1970)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970

Elenco degli ingegneri designati ad espletare le operazioni di collaudo degli impianti scioviari.

Il precitato decreto ministeriale, all'articolo 2, prevede che « le autorità concedenti, prima di procedere alla nomina del collaudatore, *devono segnalare* alla Direzione generale o direzione compartimentale di appartenenza *una terna di nominativi* di funzionari *scelti tra quelli compresi nell'elenco allegato* e preventivamente interpellati ».

PARTECIPARE

Mensile a cura della Presidenza Nazionale delle Acli
per gli aclisti amministratori sui problemi
degli enti e delle comunità locali.

DIREZIONE: Via del Monte della Farina, 64 - 00186 Roma
Direttore: Domenico Rosati
Redattore Capo: Vittorio Bellavite

SOMMARIO DICEMBRE 1969

Abbonamento annuo: L. 2.000 sul c.c.p. N. 1/1647 intestato a: ACLI - Via Monte della Farina, 64 - 00186 Roma - Una copia L. 200.

REGIONI E FORESTE

È veramente « un passo rischioso » l'atto col quale il Parlamento, con l'approvazione dell'art. 10 della legge finanziaria regionale, ha deciso che le foreste demaniali saranno trasferite alle regioni, quale « patrimonio inalienabile »? È un « dono assurdo » fatto alle regioni?

Ho usato solo due dei titoli con i quali in queste settimane giornali di varia tendenza politica hanno trattato l'argomento.

Per la verità, ci sono stati anche giornali che hanno parlato a favore di questa decisione. La « Domenica del Corriere » — che pure ospita articoli di Federico Orlando che ha affermato che la legge sulla montagna proposta dal sen. Mazzoli e sostenuta dall'UNCEM è una legge a favore delle Comunità montane (e quindi dei centri di potere, del sottogoverno, e chi più ne ha più ne metta...) e non della montagna — ha scritto due volte a favore della decisione della Camera per il passaggio delle foreste alle regioni.

L'argomento trova su posizioni diverse persone dello stesso partito. Sia tra i DC che tra i socialisti del PSI ci sono sostenitori di entrambe le tesi. E l'« Avanti! » ne è testimone.

Ricordiamo brevemente i fatti. Alla Camera l'art. 10, nel testo portato in aula come proposta della Commissione bilancio, prevedeva il passaggio alle regioni del demanio forestale, quale « patrimonio inalienabile ».

Arrivata all'esame di tale articolo la Camera ha ascoltato le proposte degli on.li Bianco (DC) e Orlandi (PSU) per emendare il testo, togliendo il passaggio alle regioni di tale patrimonio. Con tale proposta, in effetti, si voleva ripristinare il testo della prima proposta governativa, emendata in commissione bilancio. Il governo, rappresentato dallo stesso ministro Sedati, si è dichiarato favorevole agli emendamenti Bianco e Orlandi. Ciò avvenne in seno al « comitato dei nove » cioè dell'organismo rappresentativo di tutti i gruppi parlamentari, costituito per l'esame degli emendamenti alla legge.

Dopo il parere del governo l'on. Principe (PSI), già sottosegretario alla Agricoltura, si è dimesso dal comitato dei nove. Di fronte a tale fatto, poche ore dopo, in aula, il ministro Sedati dichiarava che non essendo stato raggiunto l'accordo nella maggioranza il governo si rimetteva al primitivo testo, cioè quello della commissione bilancio,

poi approvato. Dopo tale dichiarazione gli on. Bianco e Orlandi ritiravano gli emendamenti.

Le minoranze antiregionaliste, al solo scopo di ritardare l'approvazione della legge, facevano propri tali emendamenti che, quindi, erano posti in votazione. La maggioranza li respingeva e il testo era approvato nella forma proposta dalla Commissione bilancio.

Il giorno seguente, discutendosi l'art. 15 della stessa legge, veniva approvato un emendamento, proposto da Orlandi (PSU), Fabbri (DC) e Giolitti (PSI) per stabilire che con legge delegata si provvederà a garantire la inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione del patrimonio forestale ai fini istituzionali.

Il testo della legge è pubblicato a pagina 103.

Sullo scorso numero della rivista, richiamando alcuni precedenti in materia, quale la relazione alla assemblea nazionale dei consorzi e comuni forestali aderenti all'UNCEM, svoltasi nel dicembre '69 a Roma, ho riaffermato la convinzione che la decisione della Camera non significa « come da qualche parte, soprattutto dalla stampa, si vuole far credere, che il Corpo forestale dello Stato debba essere sciolto o abbia cessato le proprie funzioni. Cesserà soltanto la gestione delle foreste demaniali, ma ciò non ha nulla a che vedere con la difesa del suolo e in genere con l'attività della direzione generale della economia montana... ».

Confondere la proprietà, allo stato o alle regioni, di 320 mila ettari di terreno demaniale, su sei milioni di ettari di boschi in Italia, (di cui due milioni e mezzo di proprietà dei comuni e delle provincie, senza contare centinaia di migliaia di ettari di proprietà delle « regole » o di comunità nelle regioni dell'arco alpino) con la difesa del suolo è un falsare i termini del problema che rimane uno solo: se è opportuno o no che la proprietà demaniale statale passi alle regioni quale « patrimonio indisponibile ». E questo soltanto il tema da dibattere!

Personalmente non ritengo che gli amministratori di Enti locali, comunali o regionali, siano degli incapaci e dei minorati e non sappiano ben amministrare anche il patrimonio forestale!

L'UNCEM non ha preso posizione sul tema e non lo ha dibattuto in Consiglio nazionale non ritenendolo tema di importanza fondamentale. L'UNCEM ha invece affermato, in molti documenti anche recenti, che la difesa del suolo è essenzialmente problema di competenza dello Stato. Ed è, questo, problema che non interessa solo la montagna o i montanari ma le città, la pianura, tutto il paese. Evidentemente, nel quadro della difesa del suolo lo Stato dovrà controllare molte iniziative e tra queste l'attività forestale, sia essa svolta dallo stato a mezzo di una azienda speciale, come finora è avvenuto, o sia essa svolta dalle regioni, dalle provincie, dai comuni o dai privati.

Inquadrato il discorso su questo tema, e confermando che sullo stesso i pareri restano diversi anche tra di noi dell'UNCEM richiamo all'attenzione dei lettori la larga eco che sulla stampa ha avuto la decisione parlamentare.

Molti giornali e riviste di ogni orientamento politico hanno scritto, a proposito o a sproposito, sull'argomento.

A parte le riviste specializzate e in generale le riviste del settore agricolo, ricordo le « lettere al direttore » pubblicate da Il Giorno *il 30 gennaio e il 7 febbraio e gli articoli di un settimanale tra i più diffusi in Italia, la* Domenica del Corriere.

Il predetto settimanale ha pubblicato un articolo di Antonio Cederna su « L'Italia da salvare », articolo corredato da una « Carta dei tesori d'Italia » nel quale sono indicate 83 località da sottoporre a precisa e rigorosa tutela.

Pubblicando la nota lettera del Direttore Generale Prof. Pizzigallo, la Domenica del Corriere *del 10 febbraio, ha sottolineato la « indisponibilità » del patrimonio forestale passato alle regioni e ha ricordato come all'art. 15 della legge finanziaria regionale è chiaramente indicato che « ... resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ».*

Il Direttore del settimanale ha aggiunto che « il triste rovescio della medaglia della regionalizzazione forestale è la dimostrata incapacità dello Stato di presidiare e custodire quel patrimonio che stiamo dilapidando. Con le conseguenze che da cento anni sono sotto gli occhi di tutti: dal Polesine a Firenze, una serie di alluvioni che ci sono costate miliardi e centinaia di vite umane e che hanno la loro origine nel disboscamento ».

Tornando sull'argomento, nel numero del 24 febbraio, lo stesso Direttore della Domenica del Corriere, *rispondendo a un'altra lettera del Prof. Pizzigallo ed a una lettera del prof. Pavan, scrive testualmente:*

« Chiedo scusa per i miei cattivi pensieri, ma essi nascono dalla preoccupazione di vedere trasformare in beffa, o peggio, quell'istituto regionale che secondo me se realizzato bene, se inquadrato in leggi chiare che responsabilizzino sul serio i consigli regionali, è l'ultima occasione che ci è offerta per insegnare un po' di democrazia a questo nostro Paese che a parole ne fa spreco ma che nei fatti molto spesso la ignora.

Il punto del nostro dissenso, egregio dottor Pizzigallo e chiarissimo professor Pavan, è solo questo: fare bene le regioni anche per ciò che riguarda i boschi e non svuotarle prima del nascere. Per il resto concordo perfettamente con quanto loro dicono e guai se i boschi dovessero diventare il bottino elettorale di questo o di quel deputato. Guai cioè se le regioni facessero (o meglio lasciassero fare) in materia di boschi quanto ha fatto (o lasciato fare) lo Stato, senza con ciò togliere alcun merito al corpo forestale ».

Pubblichiamo di seguito due lettere, tra le molte che ci sono pervenute sull'argomento, ritenendo superfluo commentarle e lascian-

do alla responsabilità degli autori i giudizi espressi sul Ministero dell'Agricoltura e sui suoi funzionari.

Giuseppe Piazzoni



Il Prof. Orfeo Turno Rotini, Vicepresidente dell'UNCEM (appartenente al P.S.I.), ci ha inviato per la pubblicazione il testo dell'articolo da lui scritto per *Il Giornale Agricoltura* e l'*Avanti!*.

L'istituzione dell'ordinamento regionale, prevede il decentramento dei servizi che fanno capo al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Non è il caso qui di considerare gli aspetti sicuramente positivi che tale decisione potrà determinare nel settore agricolo, specie se il decentramento verrà realizzato senza incertezze, riserve e limitazioni burocratiche, in modo da favorire la creazione, nelle regioni a statuto ordinario, di organismi vivi, capaci di operare senza complessi.

Già nello scorso secolo Stefano Jacini, a conclusione della prima inchiesta sulle condizioni dell'agricoltura italiana, aveva sottolineato come non esista un'Italia agricola, ma bensì parecchie Italie agricole, differenti tra di loro, non solo per le produzioni, che logicamente sono legate alle condizioni pedoclimatiche, ma anche e soprattutto per la loro fisionomia tecnologica che, per motivi di carattere storico, politico e sociale, risentiva delle influenze di ordine amministrativo nelle quali si erano formate, anche se tali ordinamenti risultavano già scomparsi.

A quasi cento anni di distanza, malgrado la soppressione delle barriere doganali e degli altri diaframmi che separavano i diversi Stati, nonchè l'apertura di numerosi canali che hanno attivato gli scambi tra le varie popolazioni, il carattere delle agricolture regionali ha conservato una profonda diversificazione; per questo gioverà sicuramente all'intero progresso agricolo nazionale ed a quello delle singole regioni, l'attuazione di un servizio agricolo decentrato, capace di operare tempestivamente, avvicinandosi maggiormente alle esigenze dei singoli territori, che presentano vocazioni agricole profondamente differenti.

I provvedimenti relativi all'esercizio agricolo, agiranno allora sopra situazioni più omogenee ed avranno quindi effetti più incisivi, mentre meno contrastanti appariranno i modi e i limiti della loro pratica applicazione.



Vi sono però alcuni servizi ed alcune particolari attività che, nello stesso interesse delle agricolture regionali, dovranno rimanere compito esclusivo dell'Amministrazione centrale. Sono queste le attività riguardanti la difesa del suolo e le corrispondenti opere di rimboschimento; le attività di ricerca e di sperimentazione agraria ed i

collegamenti con gli organismi comunitari ai fini di una migliore regolamentazione del MEC.

Si tratta di servizi e di attività d'interesse generale, che debbono logicamente scaturire da una organica politica di interventi. Accanto alla difesa del suolo, si deve risolvere, con criteri unitari, il problema della forestazione, della economia montana, nell'ambito di una nuova operatività agricola e forestale, rivolta a risolvere il grave malessere che affligge la popolazione agricola dell'intero territorio nazionale.

Questa nuova politica dovrà essere affidata ad un organismo centrale efficiente, fornito di tutti gli strumenti necessari per risolvere rapidamente ed in modo coordinato, i problemi generali della programmazione agricola.

Non mi azzarderei a garantire che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, così com'è organizzato, possa soddisfare validamente a tali compiti.

Nel Palazzo di Via XX Settembre si respira, mi pare, un'aria che non è la più adatta a suscitare rinnovamenti radicali, qualsiasi essi siano, ma tutto è possibile specie quando non manca la volontà politica e la fervida attività di un Ministro giovane come l'on. Sedati.

L'attuazione della difesa del suolo dai pericoli della erosione idrogeologica, che comporta innanzitutto una maggiore considerazione delle strutture agrarie fondamentali presenti nella montagna e nella collina italiana, ed una politica forestale carica di energia creativa e volta ad una rapida sistemazione dei territori montani e collinari, richiedono comunque un organismo nuovo, sburocratizzato, agile, pronto e soprattutto articolato in strumenti responsabilizzati al massimo e pienamente efficienti sul piano tecnico.

L'attuazione organica delle direttive di politica forestale, dirette ad una maggiore espansione delle foreste demaniali dell'arco alpino e della dorsale appenninica, costituisce il momento essenziale per conseguire la piena stabilizzazione delle formazioni pedologiche dissestate.

Le pendici, che per la fame di terra, verificatasi sotto il peso demografico dello scorso secolo, vennero disboscate e trasformate in seminativi o in pascolo scarsamente produttivi dovranno ritornare alla loro naturale vocazione.

Sono questi i grandi problemi delle dorsali alpine ed appenniniche della penisola, dove il grande esodo di quest'ultimo decennio richiama alla riconversione delle attività agricole verso forme di sfruttamento più adeguate alle condizioni geologiche, climatiche e morfologiche di un territorio vario e difficile.

L'insegnamento ci giunge da lontano; Francesco Saverio Nitti, or sono più di 40 anni, esaminando in Parlamento i gravi problemi della sua terra, avvertì che, per provvedere all'avvenire della Lucania erosa e dissestata, occorreva riandare a ciò che la Lucania era nel passato; e soggiunse che il territorio era ricoperto da una immensa foresta e che tale dovrà ritornare.

O. T. Rotini



Scrive l'On. Giorgio Bettiol, Consigliere nazionale dell'UNCEM, per il gruppo comunista:

« La Camera dei Deputati, in ossequio al precetto costituzionale, ha votato l'art. 10 della legge finanziaria per le costituende Regioni a statuto ordinario, attribuendo a queste la titolarietà del patrimonio forestale dello Stato.

Giustamente è stato stabilito nella legge la « indisponibilità » di tale patrimonio il che significa, per l'Ente regione, la impossibilità di poterne alienare una qualche parte.

Contro il voto della Camera, e contro quindi l'Ente regione perché il voto rappresenta un adempimento, seppure tardivo, del precetto costituzionale, si è scagliato il prof. Pizzigallo, Direttore generale dell'economia montana e delle foreste, che da qualche tempo vuole erigersi a difensore d'ufficio del patrimonio forestale dello Stato ed a denigratore dei pubblici poteri.

È vero, siamo in regime democratico e questo costituisce il patrimonio più prezioso della società italiana, ma può mai essere permesso ad un funzionario dello Stato, di grado così elevato, ed a cui incomberebbero ben altri compiti di quello di « salvatore della Patria », far pubblicare sui quotidiani che « *il voto della Camera, se reso definitivo in sede di esame al Senato, procurerà all'Italia danni incalcolabili e ci esporrà alle critiche degli altri Paesi civili* »?

Troppo fervore nelle catastrofiche previsioni del Prof. Pizzigallo per non capire che il suo partire « lancia in resta » contro i nuovi poteri costituzionali delle Regioni, troppo palesemente scopre le sue preoccupazioni di perdere quel potere e quella poltrona che il decentramento democratico dello Stato certamente gli procurerà.

Il Direttore della *Domenica del Corriere*, a cui il prof. Pizzigallo si è rivolto esprimendo le sue ben note tesi risponde: « Fare bene le Regioni, anche per ciò che riguarda i boschi e non svuotarle prima del nascere ». Dando atto del realismo del dottor Zucconi appare quanto mai strana la posizione del prof. Pizzigallo per le affermazioni fatte all'indomani di un voto del Parlamento.

Esaminiamole quindi le conseguenze che l'istituzione delle regioni determinerà nel campo forestale mettendo in stato d'accusa, come vuole il Pizzigallo, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, le Regole o Comunioni familiari ed anche le Regioni a statuto speciale per lo sperpero fatto del patrimonio forestale!

Anzitutto vediamo l'entità delle superfici boscate amministrate dall'Azienda dello Stato: 320 mila ettari nei confronti dei 6 milioni di ettari di superfici boscate, di cui 2 milioni quattrocentomila ettari in possesso degli Enti di diritto pubblico sopracitati. Si può forse parlare di politica forestale dello Stato di fronte a questo rapporto?

Se « politica di rapina del bosco » vi è stata, cio è dovuto non alla alienazione di superfici, ma ai tagli fatti in certi casi oltre l'in-

cremento legnoso; tagli imposti dalle guerre e dalle necessità delle popolazioni locali. Quindi piena responsabilità dello Stato e dei governi che lo hanno amministrato se a causa delle guerre il patrimonio forestale è stato falcidiato e se quelle necessità non sono state soddisfatte.

Tuttavia debbo dire che nel campo delle resinose e delle latifoglie le superfici dei boschi sono passate dai 5.877.500 ettari del 1962, ai 6 milioni 88 mila ettari del 1965, con un incremento di 210 mila ettari, di cui 30 mila dell'Azienda demaniale dello Stato.

Certo, le superfici nuove acquisite alla foresta sono ben poca cosa nei confronti dei 4 milioni di ettari di terre abbandonate, degradate e di incolti produttivi, che potrebbero, anzi dovrebbero, venire rimboschite. Ma questa carenza è imputabile alla imprevidenza della classe dirigente politica italiana che nel potere centralizzato ha trovato il suo punto di forza per mantenere l'attuale sistema autoritario dello Stato. Da qui la esigenza di profonde riforme strutturali che non vuol significare frantumazione dello Stato, ma decentramento dei suoi poteri per una più diretta partecipazione dei cittadini alla amministrazione della cosa pubblica. In una parola più democrazia.

Per quanto concerne gli strumenti che la Regione utilizzerà per la propria politica forestale mi sembrano fuori di discussione le attuali strutture compartimentali e ripartimentali delle foreste, certamente meglio responsabilizzate e valorizzate, che, oggi, certi burocrati tengono in soggezione, non consentendo a valorosi tecnici forestali di esprimere compiutamente le loro capacità.

Giorgio Bettiol

ANNUARIO CISPEL 1970

La CISPEL ha pubblicato, anche per l'anno 1970, il suo « Annuario ». Esso contiene le notizie più aggiornate su ciascuna Azienda ed i principali dati di bilancio e produzione relativamente all'anno 1968, raccolti anche in tabelle di indubbio interesse.

Riteniamo che la pubblicazione rivesta particolare interesse, riferibile ai servizi pubblici degli Enti locali. Riproduciamo la prefazione dettata dal Presidente della CISPEL, Sen. dr. Giovanni Spagnolli, che contiene la sintesi dei dati più significativi.

L'« ANNUARIO » della C.I.S.P.E.L. che raggiunge, con questa edizione 1970, il suo nono anno di vita, ha riscosso via via una sempre più favorevole accoglienza per la ricca varietà dei dati in esso riportati, così da essere citato frequentemente in sede parlamentare, in documenti governativi, in studi, saggi e relazioni.

Nella fiducia che sarà accolto anche questa volta con immutato interesse e al fine di consentire una prima sommaria valutazione dei principali dati relativi al 1968 — al quale si riferisce questo « ANNUARIO 1970 » — appare utile richiamarli in questa sede confrontandoli con quelli del 1967: indichiamo quindi in parentesi le cifre e le percentuali in più o in meno relative a tale anno.

Premettiamo che le aziende aderenti sono 289 (+ 9), di cui 216 gestioni speciali (municipalizzate, provincializzate e consortili) con 308 servizi e 73 gestioni in economia (comunali e consortili) con 84 servizi.

1. Dati principali di Bilancio

A) Dipendenti

Il numero degli addetti in forza al 31 dicembre è di 95.289 unità lavorative (— 0,6 %) la cui ripartizione per settore produttivo risulta così composta: acqua: 4.575 (— 1,4 %); centrali del latte: 2.736 (— 0,8 %); elettricità: 9.216 (— 5,9 %); farmacie: 539 (+ 10,5 %); gas: 4.096 (— 0,8 %); nettezza urbana: 8.687 (+ 5 %); trasporti: 64.979 (— 0,6 %) e vario: 461 (— 2,5 %).

B) Impianti

Il valore complessivo degli impianti è di 991,7 miliardi di lire (— 3,2 %). La diminuzione si verifica nel solo settore elettrico — il cui ammontare è di 550,4 miliardi (— 9,7 %) — ed è dovuta al trasferimento all'ENEL dell'ESE di Catania e dell'AEM di Macerata.

Gli altri settori registrano delle variazioni in aumento come segue: acqua: 141,1 miliardi (+ 12,4 %); centrali del latte: 9,7 miliardi (+ 5,8 %);

farmacie: 1,2 *miliardi* (+ 27,9 %); *gas*: 75,6 *miliardi* (+ 6,2 %); *nettezza urbana*: 15,1 *miliardi* (+ 12,5 %); *trasporti*: 193 *miliardi* (+ 1,7 %) *ed il settore vario*: 6 *miliardi* (+ 6,2 %).

C) Ricavi

L'ammontare dei ricavi è di 442,6 *miliardi di lire* (+ 7,7 %). *Tutti i settori registrano variazioni in aumento*: *acqua*: 38,2 *miliardi* (+ 6 %); *centrali del latte*: 41 *miliardi* (+ 4,4 %); *elettricità*: 147,9 *miliardi* (+ 4,5 %); *farmacie*: 10,7 *miliardi* (+ 20,2 %); *gas*: 36,8 *miliardi* (+ 5,6 %); *trasporti*: 151,6 *miliardi* (+ 2,1 %) *e vario*: 1,9 *miliardi* (+ 4,7 %).

Per quanto riguarda la nettezza urbana deve essere precisato che i relativi ricavi, 14,4 *miliardi, comprendono gli introiti della tassa dovuta per il servizio raccolta rifiuti solidi urbani (domestici) ed i proventi vari relativi a servizi prestati a terzi o a vendita di energia recuperata dall'incenerimento dei rifiuti (SID di Milano). Tale valore viene riportato, nel nostro ANNUARIO, per la prima volta.*

D) Risultati di gestione

I servizi che chiudono la gestione dell'anno 1968 *in attivo sono* 104 (+ 8); *in perdita* 120 (— 4); *a pareggio* 48 (+ 10). *A parte vanno considerati i* 24 *servizi di nettezza urbana che non erano compresi nelle rilevazioni degli anni precedenti.*

I settori integralmente attivi sono quello elettrico con 3,1 *miliardi di utile* (+ 5,8 %) *e le farmacie con* 238 *milioni* (+ 20,4 %). *In attivo chiudono pure* 23 *servizi gas per* 1,8 *miliardi* (— 0,8 %); 3 *di nettezza urbana con* 0,9 *miliardi;* 19 *acquedotti con* 0,5 *miliardi* (+ 64,9 %) *e* 3 *centrali del latte con* 24,3 *milioni* (+ 100,8 %).

Il passivo che ammonta a 155,6 *miliardi di lire, comprende* 5,4 *miliardi della nettezza urbana, settore che — come anzidetto — nel* 1967 *non era stato considerato sotto questo profilo. Se si toglie questo nuovo addendo, per un confronto con i dati del* 1967, *i restanti* 150,2 *miliardi* (+ 4,8 %) *di passivo sono determinati come per gli anni passati, per il* 92,6 % (+ 1 %) *dal settore trasporti con* 139,2 *miliardi* (+ 6 %). *Il restante* 7,4 % *è dato dagli acquedotti con* 3,4 *miliardi* (+ 19,1 %); *dalle centrali del latte con* 4,8 *miliardi* (— 7,2 %); *dal servizio elettrico con* 91 *milioni* (— 93,2 %); *dal gas con* 2,6 *miliardi* (+ 5,7 %) *e dal settore vario con* 256 *milioni* (+ 8,9 %).

La forte diminuzione del deficit del settore elettrico è dovuta alla cancellazione dall'elenco delle aziende aderenti dell'Ente Siciliano di Elettricità — trasferito all'ENEL — che nel 1967 *registrava* 1,2 *miliardi di perdita.*

2. Dati inerenti la produzione

Acqua. - *Gli acquedotti, in numero di* 60 (+ 1), *immettono nella loro rete di distribuzione, di Km.* 16.081 (+ 2,3 %), 1,3 *miliardi di mc. di acqua* (+ 1,5 %) *per* 1,4 *milioni di utenze* (+ 3,2 %).

Centrali latte. - *Le* 12 *aziende del settore — tante queste erano nel* 1967 *— hanno lavorato latte per* 365 *milioni di litri* (— 0,6 %).

Elettricità. - *Il settore elettrico, che comprende* 49 *aziende, ne ha perse* 2 *(l'ESE di Catania e l'AEM di Macerata) passate all'ENEL, per cui l'energia distribuita alla utenza pubblica e privata* (6,9 *miliardi di kWh*) *registra un basso incremento* (+ 0,2 %). *così come il numero delle utenze*: 2,8 *milioni* (+ 0,1 %). *Per tale causa anche la produzione di energia* (5,6 *miliardi di kWh*) *risulta diminuita* (— 3,7 %).

Farmacie comunali. - *Le farmacie gestite dalle* 38 *aziende municipalizzate del settore sono* 119 (+ 7,2 %): *nel* 1967 *erano* 111.

Gas. - *Il gas prodotto e distribuito da* 42 *aziende* (+ 2) *è di* 942 *milioni di mc.* (+ 7,7 %). *La rete di distribuzione è di Km.* 6.761 (+ 6,5 %) *per la fornitura di gas a* 1,2 *milioni di utenze* (+ 5,4 %).

Nettezza urbana. - *Le aziende di questo settore, che effettuano tutte — meno che l'azienda di Torino — sia lo spazzamento stradale che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici sono* 24 (+ 1). *Sono stati raccolti rifiuti solidi urbani (domestici) per* 14,3 *milioni di q.li* (+ 5,3 %) *e spazzati giornalmente* 51 *milioni di mq. di superficie* (+ 10,1 %).

Trasporti. - *Il trasporto urbano è ormai praticamente affidato, in tutte le maggiori città italiane, alle aziende municipalizzate che in numero di* 63 (+ 6) *hanno trasportato (mediante linee urbane ed extraurbane)* 3,1 *miliardi di viaggiatori* (+ 1,6 %). *Un incremento notevole c'è stato nella lunghezza di esercizio che ha raggiunto complessivamente i* 19.197 *Km.* (+ 10,6 %) *e più modestamente nelle vetture/Km. che sommano* 509,2 *milioni* (+ 4 %).

3. Distribuzione territoriale

La distribuzione territoriale delle imprese pubbliche locali non registra variazioni degne di rilievo.

Al riguardo le percentuali fra parentesi in appresso riportate non indicano — come nei punti precedenti — le variazioni rispetto al 1967, *ma si riferiscono al dato assoluto che precede in rapporto al totale Italia* 1968.

Alla circoscrizione nord-occidentale *appartengono* 65 *aziende che rappresentano il* 30 % *di tutte le associate; il numero dei dipendenti è di* 37.173 *unità* (39 %); *mentre il valore degli impianti è di* 506,1 *miliardi* (51 %), *dei ricavi* 186,3 *miliardi* (42 %) *e dei risultati di gestione* 1,1 *miliardi di utile* (46,5 %) *e* 39,6 *miliardi di perdita* (26,2 %).

La circoscrizione nord-orientale *e centrale comprende* 115 *aziende* (53 %) *ed impiega* 41.953 *unità lavorative* (44 %), *mentre il valore degli impianti è di* 436,3 *miliardi* (44 %), *dei ricavi* 209,5 *miliardi* (47,4 %). *Il risultato di gestione ha per utile* 1,2 *miliardi* (52,3 %) *e perdita* 73,7 *miliardi* (48,7 %).

Alla circoscrizione meridionale ed insulare *spetta la parte più piccola e anche la più povera dei dati sopra considerati. Infatti il numero delle aziende è di* 37 (17 %); *dei dipendenti* 16.163 *unità* (17 %). *Il valore degli impianti è di* 49,3 *miliardi* (5 %); *dei ricavi* 46,7 *miliardi* (10,6 %); *l'utile d'esercizio ammonta a* 27,2 *milioni* (1,2 %) *e la perdita a* 38 *miliardi* (25,1 %).

* * *

Non è certo questa la sede per un esame dei dati di sintesi fin qui esposti, esame che sarà sviluppato da ciascun settore e da ogni azienda, così come da ciascun amministratore o studioso dei problemi degli enti e dei servizi pubblici locali.

Qui basterà rilevare che la critica situazione economico-finanziaria delle aziende di trasporto si va sempre più aggravando, in conseguenza della crescente diminuzione dei viaggiatori trasportati — 30 % *negli ultimi* 5 *anni anche se nel* 1968 *si è avuto un lieve aumento in valore assoluto dovuto, praticamente, alla inclusione dei dati relativi a nuove aziende associate — e della conseguente diminuzione degli introiti contro un costante inevitabile aumento dei costi.*

Per il resto i dati relativi agli altri settori confermano, nella loro globalità, che il 1968 *è stato un anno sostanzialmente positivo dal punto di vista sia produttivo che dei risultati di bilancio.*

Finito di stampare il 28 febbraio 1970

UNCEM

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 1970

La Presidenza dell'UNCEM invita gli Enti e Comuni aderenti a rinnovare l'adesione e provvedere al versamento della quota associativa per il 1970.

Le quote associative sono le seguenti:

COMUNI	fino		a	2.000	abitanti	L. 10.000
	da	2.001	a	4.000	»	L. 15.000
	»	4.001	a	6.000	»	L. 20.000
	»	6.001	a	8.000	»	L. 25.000
	»	8.001	a	10.000	»	L. 30.000
	»	10.001	a	15.000	»	L. 40.000
	»	15.001	a	20.000	»	L. 50.000
	»	20.001	a	30.000	»	L. 80.000
	»	30.001	a	50.000	»	L. 100.000
	oltre			50.000	»	L. 150.000

— Gli abitanti (censimento 1961) sono riferiti — per i comuni parzialmente classificati — al territorio riconosciuto montano. Per i comuni rivieraschi di impianti idroelettrici sono da considerare gli abitanti dell'intero comune.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: L. 100.000 quota fissa + L. 2.000 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

CAMERE DI COMMERCIO: L. 50.000 quota fissa più L. 1.500 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

COMUNITA' MONTANE - CONSIGLI DI VALLE - CONSORZI BIM - Lire 20.000.

CONSORZI BONIFICA MONTANA ed Enti che ne hanno assunto le funzioni (1): L. 30.000.

AZIENDE AUTONOME, ENTI TURISTICI LOCALI ED ALTRI ENTI: L. 10.000.

REGIONI A STATUTO SPECIALE - La quota viene fissata per ogni singola regione.

— Il versamento della quota associativa può essere fatto:

a) a mezzo conto corrente postale N. 1/2072, intestato all'UNCEM, Via Giandomenico Romagnosi 1 - 00196 ROMA;

b) mediante un versamento sul Conto Corrente bancario n. 3328-0 intestato UNCEM presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia n. 15, Piazzale Flaminio - ROMA;

c) a mezzo assegno circolare.

— Le quote associative sono al netto di I.G.E. che dovrà essere assolta dalla Tesoreria dell'ENTE associato all'atto dell'accredito all'UNCEM. Sulla partecipazione di accredito le tesorerie degli Enti associati dovranno apporre la dizione: « I.G.E. assolta su mandato di pagamento ».

A tutti gli Enti aderenti viene inviata in omaggio la Rivista « Il Montanaro d'Italia ».

(1) I Consorzi di Bonifica Montana e gli Enti che ne hanno assunto le funzioni e che aderiscono alla speciale « sezione Comunità Montane e Consorzi di Bonifica Montana » costituita nell'ambito dell'UNCEM, versano una quota aggiuntiva stabilita annualmente dall'Assemblea della Sezione, dalla quale usufruiscono di speciali servizi tecnico-amministrativi e di consulenza.

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani

le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.
